



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

(Provincia di RIMINI)

Settore Tecnico Ambientale (STA)

Misano Adriatico, lì (*data di apposizione firma digitale*)

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO

[Art. 50, comma 1, lett. c) e Art. 1 e 2 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici"]

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata telematica sottosoglia UE per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici per la «RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE - VIA REPUBBLICA» - CUI: L00391260403202600003 - CUP: C97H22003170006.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 e degli Articoli 1 e 2 dell'Allegato II.1, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante il "Codice dei contratti pubblici" (d'ora in poi anche definito, per brevità, "Codice") e dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il "Testo unico dell'ordinamento degli enti locali", con il presente AVVISO:

RENDE NOTO

che il Comune di Misano Adriatico intende effettuare un'**indagine di mercato** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 al fine di individuare gli operatori economici qualificati da invitare alla **procedura negoziata** telematica sottosoglia UE per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici per la «RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE - VIA REPUBBLICA» per un importo complessivo dei lavori in appalto di **€ 501.980,36** oltre l'I.V.A. di legge, con invito a gara rivolto a **N. 5 (CINQUE)** operatori economici che siano in possesso dei requisiti di legge per la stipula del relativo contratto d'appalto, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e di rotazione degli acquisti/appalti di cui agli artt. 3 e 49 dello stesso D.Lgs. n.36/2023.

Il presente AVVISO ha valenza di **INDAGINE DI MERCATO** da svolgere dall'Ufficio Tecnico LL.PP. (Settore Tecnico Ambientale - STA) del Comune di Misano Adriatico in qualità di "Stazione appaltante", propedeutica alla successiva **procedura negoziata** da esperire ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto con gli operatori economici che saranno individuati sulla base di quanto specificato nel presente AVVISO.

L'indagine di mercato è finalizzata a conoscere l'assetto del mercato ed i potenziali operatori economici interessati all'appalto dei lavori in oggetto (operatori che devono essere in possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94, 95, 96 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023, come esplicitati e declinati nel presente AVVISO) i quali devono far pervenire a questa Stazione appaltante le proprie manifestazioni d'interesse esclusivamente nel rispetto di quanto indicato nel presente AVVISO.

L'affidamento dell'appalto in oggetto mediante la procedura negoziata di cui sopra **non è vincolante** per questa Amministrazione committente che, pertanto, in qualsiasi momento si riserva il diritto di sospendere o di non dare corso all'affidamento dell'appalto o di non darvi corso con tale modalità potendo, ad esempio, aggiudicare i lavori mediante "procedura aperta" o mediante altra modalità ammessa dal Codice dei contratti pubblici.

Di conseguenza, la presentazione della manifestazione di interesse da parte dell'operatore interessato non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa ad essere invitato alla successiva fase del confronto competitivo, in quanto come nel seguito specificato, l'invito a gara sarà rivolto ad un numero limitato di operatori economici e, comunque, nel rispetto del minimo di legge di **N. 10 (DIECI) operatori**] da individuare secondo le modalità nel seguito indicate.

Qui di seguito si forniscono i dati e gli elementi necessari e sufficienti agli operatori economici presenti sul mercato (e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale nel seguito elencati) per poter presentare la propria manifestazione di interesse all'appalto dei lavori in parola.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - STAZIONE APPALTANTE:

Ente Committente e Stazione appaltante che esperirà la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023: Comune di Misano Adriatico, Via Repubblica n. 140 - c.a.p.: 47843 - Misano Adriatico (RN) - tel. centr. 0541/618411 - telefax 0541/613774 - sito istituzionale Stazione appaltante: <http://www.comune.misano-adriatico.rn.it> [sito di cui all'art. 3, comma 1, lett. v), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023], sezione "Amministrazione trasparente" di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., sottosezione "Bandi di gara e contratti", ulteriore sottosezione "Procedure di affidamento avviate dopo il 01/01/2024" - PEC: comune.misanoadriatico@legalmail.it - posta ordinaria e-mail: info@comune.misano-adriatico.rn.it.

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023: Geom. Gerini Alberto, Responsabile del Settore Tecnico Ambientale (STA) del Comune di Misano Adriatico; E-mail: a.gerini@comune.misano-adriatico.rn.it; tel. centralino Comune di Misano Adriatico: 0541 618411; tel. diretto RUP: 0541 618456.

2. OGGETTO DELL'APPALTO - CATEGORIE DI OPERE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

L'appalto prevede l'esecuzione dei lavori pubblici per la «RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE - VIA REPUBBLICA».

L'appalto riguarda l'esecuzione dei lavori pubblici per la «RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE - VIA REPUBBLICA» e prevede la riqualificazione di Via Repubblica nel tratto compreso fra la Strada Statale S.S. 16 Adriatica e la stazione ferroviaria di Misano Adriatico.

L'intervento è stato inserito nel programma triennale dei II.p. 2024/2027 e nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025 - CUI: L00391260403202600003 - CUP: C97H22003170006.

In particolare, l'intervento prevede la riqualificazione del centro commerciale naturale del Comune di Misano Adriatico a monte della ferrovia, individuato nella zona a maggior vocazione turistica del territorio, nelle aree limitrofe all'asse rappresentato da Via Repubblica e Via Litoranea.

Nello specifico è intendimento dell'Amministrazione procedere con il completo rifacimento di via della Repubblica, zona ad alta densità di esercizi commerciali anche di carattere annuale, andando ad ripensare l'arredo realizzato, con una nuova visione improntata a favorire una miglior fruizione dell'area, in particolar modo da parte dei pedoni, dei ciclisti e di persone disabili attraverso l'eliminazione di barriere architettoniche.

Per una descrizione più dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda agli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 41 ed all'Allegato I.7 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 approvato dalla Stazione appaltante (Comune di Misano Adriatico), i quali sono liberamente scaricabili dal seguente link (URL): <https://nextcloud.misanoadr.it/nextcloud/index.php/s/QtmNKyXNiERGDNR>.

Di seguito si riportano i principali elementi tecnico-economici caratterizzanti l'appalto:

- Luogo di esecuzione: *vedi sopra*;
- L'appalto è in un unico lotto;
- Importo complessivo dei lavori in appalto: **€ 501.980,36** oltre IVA *di cui*:

A) **Importo dei lavori** posto a base di gara, da assoggettare a ribasso [inclusi i costi della manodopera ex art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/023 di **€ 116.672,23** che ai sensi di detta norma non sono ribassabili se non per dimostrare ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera]: **€ 488.980,36**

D) **Costi della sicurezza**, da non assoggettare a ribasso [art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023]: **€ 13.000,00**

torna l'importo complessivo dei lavori in appalto: **€ 501.980,36**

- Natura e tipologia dei lavori e delle opere da realizzare: le lavorazioni di cui si compone l'intervento appartengono alla categoria di opere indicata nella seguente **Tabella A** [si veda la TABELLA A dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023]:

Tabella A:

Categorie di opere in appalto (Tabella A Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023)	Categorie SOA e classifiche	categoria prevalente/scorporabile	Importo di progetto [inclusi gli oneri della sicurezza e il costo della manodopera]	% di incidenza della categoria su importo totale lavori	Quota max suappaltabile ----- Avvalimento SI/NO
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG 3 classifica II^ (per l'impresa singola)	categoria prevalente (a qualificazione obbligatoria)	€ 501.980,36	100,00 %	50% ----- SI - è ammesso avvalimento
		Total	€ 501.980,36	100,00%	

Come indicato nella precedente **Tabella A**, i lavori in appalto, tutti appartenenti alla categoria prevalente **OG 1** possono essere **subappaltati** nella **misura massima** del **50%** del loro importo (art. 119, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023) ad impresa/e qualificata/e ad eseguire le lavorazioni stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, ai sensi dello stesso art. 119.

3. TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'appaltatore deve dare ultimati tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere in oggetto entro il termine di n. 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI APPALTO:

Possono partecipare alla procedura negoziata (e, quindi, possono presentare la propria **manifestazione di interesse** all'appalto, trasmettendo la relativa **ISTANZA** da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato «**ALLEGATO A** - Istanza di manifestazione di interesse» predisposto da questa Stazione appaltante, unito al presente AVVISO) gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, i quali possono concorrere in forma **singola** (imprese individuali, società commerciali, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili) oppure in forma **plurisoggettiva** [raggruppamenti temporanei di imprese RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di imprese di rete e GEIE di cui all'art. 65, comma 2, lett. f), g) ed h), del D.Lgs. n.36/2023] i quali per ottenere l'ammissione alla gara devono essere necessariamente in possesso dei **requisiti soggettivi** indicati nel successivo punto **5.**, diversificati a seconda delle tipologie di operatore.

4.1 PATENTE A CREDITI:

Qualora l'operatore economico interessato **non possieda** valida **Attestazione SOA** per una classifica d'importo **almeno pari o superiore alla III** e in **qualsiasi categoria d'opera** di cui alla TABELLA A dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n.36/2023, per poter essere ammesso all'indagine di mercato deve necessariamente possedere la **patente a crediti** per i cantieri temporanei o mobili ai sensi di quanto prescritto dall'art. 27 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii. (T.U. della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori).

In caso contrario, l'operatore non sarà **ammesso** all'indagine di mercato.

5. REQUISITI SOGGETTIVI DA POSSEDERE DAGLI OPERATORI INTERESSATI:

Gli operatori economici interessati all'appalto indicati nel precedente punto **4.**, per essere ammessi alla successiva procedura negoziata (e, quindi, per poter presentare la propria manifestazione di interesse in attuazione del presente AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO) devono essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta (e altresì alla data di presentazione dell'ISTANZA di manifestazione di interesse) dei **requisiti soggettivi** indicati nei successivi punti **5.1 e 5.2 (5.2.1 e 5.2.2)**, a cui si rimanda.

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione):

Gli operatori interessati all'appalto indicati nel precedente punto **4.** devono essere in possesso dei **requisiti di ordine generale** prescritti dagli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, **non devono trovarsi** nelle cause di esclusione automatica nonché nelle cause di esclusione non automatica ivi indicate, a cui si rimanda.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., i consorzi di imprese artigiane ed i consorzi stabili trova altresì applicazione l'art. 97 del citato D.Lgs. n. 36/2023 in materia di "Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti", a cui si rimanda.

Qualora gli operatori non siano in possesso dei citati requisiti di ordine generale è fatto divieto di presentare l'istanza di manifestazione di interesse.

5.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) ex art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023:

Gli operatori interessati all'appalto indicati nel precedente punto **4.** devono essere, altresì, in possesso dei **requisiti di ordine speciale** prescritti dall'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.12 dello stesso D.Lgs. n.36/2023 "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori".

In particolare, i **requisiti di ordine speciale** da possedere dagli interessati per presentare la manifestazione di interesse sono costituiti dai seguenti due sotto-requisiti speciali (qualora gli operatori non siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale è ammesso qualificarsi mediante la procedura di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023):

5.2.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

L'operatore economico deve essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'art. 100, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, di seguito indicati:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla competente CCIAA, per attività pertinenti, anche se non coincidenti, con l'oggetto dell'appalto [si vedano gli idonei codici **ATECO** indicati nel successivo punto **6.** in relazione al contratto collettivo nazionale e territoriale del lavoro (**CCNL**) individuato da questa Amm.ne per

- l'esecuzione dei lavori; il pertinente codice **ATECO** deve essere posseduto dall'effettivo esecutore dei lavori];
b) nel caso di società cooperative e di consorzi fra società cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23/06/2004, approvato in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 02/08/2002, n. 220, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in collaborazione con la competente CCIAA.

Non è ammessa la procedura di **avvalimento** dei sindacati requisiti di idoneità professionale (iscrizione Registro imprese CCIAA o iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative) ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e, di conseguenza, non potrà essere ammesso alla gara l'operatore economico che non possieda l'iscrizione nei registri sopra indicati.

5.2.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE:

Trattandosi di lavori pubblici per un importo **superiore** ad € 150.000,00, l'appalto appartiene al “**Sistema unico di qualificazione**” per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, gli operatori economici devono essere **qualificati** (fatta salva la procedura di **avvalimento** dei requisiti speciali mancanti di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, per la quale si rimanda al successivo punto 7.), mediante il possesso di **Attestazione SOA** in corso di validità, sia rispetto alla data di scadenza triennale e sia rispetto alla data di scadenza quinquennale, esclusivamente nella **categoria prevalente OG 3** “*Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari*” (non è ammessa la qualifica in una categoria diversa dalla prevalente **OG 3**) e, per l'operatore economico che intende partecipare in forma singola, per almeno la **classifica II^A** (per un importo fino ad € 516.000,00).

Non ammesso all'operatore economico interessato che possiede Attestazione SOA nella categoria **OG 3** e per la sola **classifica I** (per un importo fino ad € 258.000,00) qualificarsi nella categoria prevalente **OG 3** mediante la presentazione della “**dichiarazione subappalto qualificante**” (il subappalto dei lavori della categoria prevalente **OG 3** è ammesso nella misura massima del 50% delle lavorazioni appartenenti alla stessa categoria, come indicato nel precedente punto 2.) in quanto tale forma di qualificazione mediante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali posseduti dal “**subappaltatore**” non è ammissibile rispetto alle lavorazioni della categoria prevalente, quando invece è ammessa solo in relazione alle eventuali “**categorie scorporabili**” presenti in un appalto di lavori pubblici (categorie scorporabili non individuate nel presente appalto) in applicazione di quanto prescritto dall'Articolo 30, comma 1, ultimo periodo, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, a cui si rimanda.

Come detto, in caso di **subappalto**, i lavori della categoria prevalente **OG 3**, possono essere **subappaltati** nella **misura massima del 50%** del loro importo ad impresa/e qualificata/e ad eseguire le lavorazioni stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente da rilasciare ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

- **Requisiti speciali di qualificazione (di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) da possedere dai soggetti che intendo concorrere in forma ASSOCIATA/PLURISOGGETTIVA ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del D.Lgs. n. 36/2023:**

Poiché, come sopra detto, l'appalto appartiene al cd. “**Sistema unico di qualificazione**” per gli esecutori di lavori di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, la qualifica dell'operatore economico interessato richiede il possesso dell'Attestazione SOA, in corso di validità, esclusivamente (solo) nella categoria prevalente **OG 3** e per una **classifica adeguata** all'importo dei lavori che l'operatore intende assumere in proprio in sede di gara, ai sensi dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

Di conseguenza, nel caso in cui l'operatore intenda presentare offerta in forma **PLURISOGGETTIVA/ASSOCIATA** temporaneamente [unitamente ad altri operatori: in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o in aggregazione di rete o in GEIE] e di **tipo orizzontale** nella categoria prevalente **OG 3**, ciascun operatore economico che partecipa al concorrente plurisoggettivo/associato e che intende assumere l'esecuzione di una quota di lavori rientrante nella categoria prevalente **OG 3**, anche qualora sia inferiore ad € 150.000,00, deve essere in possesso di valida **Attestazione SOA** nella categoria **OG 3** e per almeno la **classifica I (o per classifiche superiori)**, in misura comunque corrispondente/sufficiente a qualificare l'operatore rispetto all'importo dei lavori che intende assumere in proprio in sede di gara.

Pertanto, **non è ammessa**, per gli operatori economici partecipanti in forma plurisoggettiva/associata, la qualificazione per la categoria prevalente OG 3 tramite i soli **requisiti tecnico-organizzativi semplificati** previsti dall'**Articolo 28** dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, anche qualora la quota di lavori che essi intendano eseguire (assumere in gara) sia di importo **inferiore a € 150.000,00**.

Tale prescrizione dell'obbligo di qualifica mediante idonea Attestazione SOA anche per l'operatore economico che intende assumere lavori della categoria prevalente OG 3 per un importo inferiore €. 150.000,00, discende dal fatto che, trattandosi di appalto di lavori di una categoria d'opera (OG 3) il cui importo supera la soglia di €. 150.000,00 prevista dall'art. 10°, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, trova **integrale applicazione** il regime obbligatorio di qualificazione SOA prescritto da detta norma, il quale costituisce **requisito necessario e sufficiente** per la partecipazione alla gara e non può essere surrogato da forme alternative di qualificazione [principio che viene affermato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa e dalle linee interpretative ANAC: si vedano conformi sentenze TAR Lazio, Roma, sez. III,

14/01/2019, n. 417 - Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 27/03/2019, n. 6 - TAR Lazio, Sez. V-ter, 05/05/2025, n.8585 - si veda l'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 - si veda [il Parere ANAC motivato ai sensi dell'art. 220, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 contenuto nella Delibera ANAC n. 430 del 05/11/2025](#).

Pertanto, **sarà escluso** dall'indagine di mercato (dalla formazione dell'elenco degli operatori qualificati da cui andare a selezionare gli invitati a successiva gara) il soggetto plurisoggettivo/associato che presenta istanza di manifestazione di interesse e nel cui ambito **anche uno solo** degli operatori economici componenti dichiari di voler assumere l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente OG 3 senza essere in possesso di valida **Attestazione SOA OG 3** e per almeno la **classifica I** o superiore, e che dichiari di voler qualificarsi mediante i requisiti semplificati (di ordine tecnico-organizzativo) di cui all'Articolo 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, i concorrenti associati / plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, aggregazioni di imprese di rete e GEIE) con l'istanza di manifestazione di interesse, devono specificare/dichiarare la **quota parte (la percentuale)** della **categoria prevalente OG 3** di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori riuniti o consorziati o aggregati o in GEIE, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'art. 68, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, si precisa che **non si richiede** ai raggruppamenti di operatori economici (e, in genere, ai concorrenti plurisoggettivi) condizioni per l'esecuzione di un appalto **diverse** da quelle imposte ai **singoli** partecipanti.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, si precisa che

i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori economici saranno ammessi alla gara solo se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano **complessivamente i requisiti speciali** relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali prescritti per la qualifica nella categoria prevalente OG 3

- **Requisiti speciali di qualificazione (di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) da possedere dai CONSORZI di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023:**

I **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), fermo restando il disposto degli artt. 67, comma 3, 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., utilizzano i **requisiti propri** (di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) di cui al presente punto **5.2.** dimostrati mediante il possesso da parte del consorzio concorrente di idonea **Attestazione SOA**, in corso di validità, rilasciata nella categoria d'opera **OG 3** e per classifiche adeguate all'importo dei lavori in appalto che il consorzio concorrente intende assumere in proprio in sede di gara e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.).

Pertanto, nel caso la successiva offerta in sede di gara sia presentata da un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro oppure da un consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023, l'idonea e valida Attestazione SOA nella **categoria OG 3** (e per almeno la **classifica II** qualora il consorzio intenda presentare offerta in forma singola) deve essere posseduta dal **consorzio concorrente** mentre non ricorre tale obbligo per il **consorziato esecutore** che sarà designato in sede di gara dal consorzio concorrente (il consorziato esecutore dei lavori designato in sede di gara dal consorzio concorrente non è necessario che possieda valida Attestazione SOA nella categoria di opere generali **OG 3**).

I **consorzi stabili** di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. b) e c), dello stesso D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., si qualificano e devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (adeguata Attestazione SOA) secondo le seguenti due diverse modalità, in funzione delle due diverse modalità di presentazione dell'offerta, ai sensi di quanto ammesso dal D.Lgs. n.36/2023 per i **consorzi stabili**:

- se il **consorzio stabile** dichiara in sede di manifestazione di interesse (e nella successiva gara) di eseguire le prestazioni in appalto **CON LA PROPRIA STRUTTURA** (senza designare esecutrici una o più delle proprie imprese consorziate) i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale posseduti in proprio dal **consorzio stabile** (Attestazione SOA nella categoria OG 3) sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle sue **imprese consorziate** [la categorie d'opera OG 3 e le relative classifiche possedute delle sue consorziate mediante le loro Attestazioni SOA si cumulano con quelle del consorzio stabile concorrente ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. b), del Codice, secondo il principio del cd. "**cumulo alla rinfusa**" dei requisiti SOA]: pertanto, la qualifica rispetto alla categoria prevalente **OG 3** indicata nella **Tabella A** del precedente punto **2.** da parte del **consorzio stabile** che esegue **con la propria struttura** le lavorazioni in appalto si ottiene potendo utilizzare sia l'Attestazione SOA posseduta dallo stesso consorzio stabile concorrente e sia le Attestazioni SOA possedute dalle sue consorziate;
- se il **consorzio stabile** dichiara in sede di manifestazione di interesse (e nella successiva gara) di eseguire le prestazioni in appalto **TRAMITE LE CONSORZIATE DESIGNATE** (da indicare nominativamente nell'istanza di manifestazione di interesse ed in sede di gara) **E NON CON LA PROPRIA STRUTTURA**, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (idonea e valida Attestazione SOA nella categoria **OG 3** e per almeno

la **classifica II^A** qualora il consorzio stabile intenda presentare offerta in forma singola), ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. c), del Codice, devono essere posseduti e comprovati in proprio dalle consorziate designate all'esecuzione dei lavori (mediante le Attestazioni SOA nella categoria **OG 3** possedute dalle sole consorziate designate, senza poter cumulare i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali posseduti dal consorzio stabile concorrente con la propria Attestazione SOA).

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è **vietata** la partecipazione a più di un consorzio stabile.

6. REQUISITI DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI ANTIMAFIA "WHITE LIST" O NELL'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI DEL SISMA CENTRO ITALIA:

Gli operatori economici interessati all'appalto indicati nel precedente punto **4.** e che saranno individuati sulla base di quanto specificato nel presente AVVISO e che saranno invitati alla successiva gara (procedura negoziata), devono essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta (al momento della successiva fase di gara vera e propria), dei requisiti antimafia indicati nel seguente punto, in quanto all'interno delle lavorazioni in appalto sono incluse, anche solo parzialmente, **attività** riconducibili a quelle maggiormente esposte a **rischio di infiltrazione mafiosa** di cui all'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii. e, di conseguenza, il concorrente che intende partecipare alla procedura di gara e che intende eseguire **tali attività**, in tutto o in parte, deve possedere i requisiti antimafia prescritti dalla citata norma secondo le seguenti due diverse modalità, del tutto alternative tra loro, essendo equiparate tra loro, secondo le previsioni di legge, le due modalità qui di seguito indicate (**N.B.: non si richiede di presentare**, con l'ISTANZA di manifestazione di interesse a partecipare alla successiva gara, la prova del possesso dei sopra citati requisiti antimafia, i quali però dovranno essere puntualmente posseduti e rispettati dagli operatori economici selezionati ed invitati a gara al momento della presentazione della loro domanda di partecipazione a gara):

- a) deve essere effettivamente iscritto (oppure deve aver presentato all'organo competente la **richiesta di RINNOVO** dell'iscrizione già in precedenza ottenuta oppure deve aver presentato all'organo competente, anche per la prima volta, la **DOMANDA** di iscrizione) nell'**elenco antimafia** tenuto dalla Prefettura competente ai sensi dell'art. 1, commi da 52 a 57, della Legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*" (cd. Elenco "**White List**" antimafia, che comprende l'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori indicati nel comma 53 dell'art. 1 della citata legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.);

oppure, in alternativa alla precedente lettera a):

- b) deve essere effettivamente iscritto (oppure deve aver presentato all'organo competente la **richiesta di RINNOVO** dell'iscrizione già in precedenza ottenuta oppure deve aver presentato all'organo competente, anche per la prima volta, la **DOMANDA** di iscrizione) nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia** tenuta dalla Struttura per la prevenzione antimafia competente ai sensi dell'art. 30, comma 6, del decreto-legge 17/10/2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016, n. 229.

NOTA BENE:

Pertanto, non si richiede di presentare con l'ISTANZA di manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato dell'operatore, la documentazione posseduta dallo stesso che dimostri la sua attuale iscrizione nell'**elenco antimafia "White List"** oppure nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia**, in quanto tale onere sarà prescritto al momento della presentazione dell'offerta di gara qualora l'operatore economico stesso venga selezionato e invitato alla successiva gara di procedura negoziata.

7. AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NON POSSEDUTI DALL'INTERESSATO:

Qualora l'operatore economico interessato all'appalto non sia in possesso, alla data di presentazione dell'ISTANZA di manifestazione di interesse (nonché alla data di presentazione dell'offerta in caso di ottenimento dell'invito a gara), del tutto o in parte, dei requisiti speciali di CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA e TECNICO-PROFESSIONALE indicati nel precedente punto **5.2.2** (e, quindi, non possiede valida **Attestazione SOA** nella categoria prevalente **OG 3** per una classifica d'importo adeguata all'importo dei lavori che lo stesso intende assumere in proprio in sede di gara), l'operatore può ottenere l'inserimento nell'elenco delle ditte da cui saranno individuate le ditte da invitare a gara (e, quindi, può prequalificarsi in sede di esame delle manifestazioni di interesse pervenute a questa Stazione appaltante) mediante la presentazione, unitamente all'ISTANZA di manifestazione di interesse, della dichiarazione di impegno ad attivare in sede di gara, qualora sia invitato alla successiva gara, la procedura di **AVVALIMENTO** con un altro **operatore** idoneamente qualificato (o con altri operatori qualificati) mediante il possesso di valida Attestazione SOA nella categoria prevalente **OG 3** e per almeno una classifica di importo che "corpa" (avvalga) l'ammontare dei requisiti speciali mancanti all'operatore interessato, ai sensi e per gli effetti dell'**art. 104** del D.Lgs. n. 36/2023, a cui si rimanda.

E' altresì ammesso l'**avvalimento interno** infra operatori partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese o infra operatori partecipanti al consorzio ordinario di imprese ex art. 2602 c.c. o infra imprese in aggregazione di rete

o infra operatori in GEIE, ai sensi dell'art. 104, comma 1, ultima parte, del D.Lgs. n. 36/2023.

In tale eventualità, l'**ISTANZA** di manifestazione di interesse ad ottenere l'invito a gara, da presentare dall'operatore interessato non qualificato (definito operatore **AUSILIATO**) e che necessita dell'ausilio dei requisiti speciali allo stesso mancanti da parte di un altro operatore economico idoneamente qualificato (definito operatore **AUSILIARIO**), deve essere redatta e presentata, a pena l'esclusione dalla procedura di indagine di mercato, completa delle generalità dello stesso operatore AUSILIARIO e degli ulteriori dati indicati/prescritti nel modello di **ISTANZA** denominato «**ALLEGATO A - Istanza di manifestazione di interesse**» unito al presente Avviso di indagine di mercato.

A sua volta ed a pena l'esclusione dalla procedura di indagine di mercato dell'operatore **AUSILIATO** interessato all'appalto, l'operatore AUSILIARIO che avvale i requisiti deve presentare:

- A)** la propria **dichiarazione sostitutiva** attestante la fattibilità del successivo **avvalimento** nel caso in cui l'operatore AUSILIATO venga successivamente invitato alla gara, in quanto l'AUSILIARIO è in possesso dei requisiti speciali mancanti all'operatore AUSILIATO ottenuti mediante valida Attestazione SOA nella categoria prevalente **OG 3** e per una classifica secondo l'importo adeguata ad avvalere l'operatore AUSILIATO tenendo conto dei requisiti speciali mancanti allo stesso (vedi precedente punto **5.2.2**), da doversi redigere, preferibilmente, utilizzando il modello denominato «**ALLEGATO B - DICHIARAZIONE di impegno AUSILIARIO manifestazione di interesse**» che viene unito al presente Avviso di indagine di mercato e su cui anche l'operatore economico AUSILIATO deve apporre la sua firma digitale per conoscenza ed accettazione;
- B)** la copia elettronica o il file elettronico originale della propria, valida, **Attestazione SOA** per mezzo della quale si deve dimostrare sin d'ora la sua qualifica nella **categoria prevalente OG 3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari"** e per una classifica secondo l'importo che sia adeguata a fornire avvalimento all'operatore AUSILIATO (vedi precedente punto **5.2.2**);
- C)** inoltre, qualora l'operatore **AUSILIARIO** necessiti anch'esso del possesso della **patente a crediti** di cui all'art. 27 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii. (T.U. della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori) per poter operare nei cantieri temporanei o mobili, analogamente a quanto indicato per l'operatore economico interessato all'appalto di cui al precedente punto **4.1** (quindi qualora l'**ausiliario** non possieda valida **Attestazione SOA** per una classifica d'importo almeno pari o superiore alla III e in qualsiasi categoria d'opera di cui alla TABELLA A dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023), anche l'operatore economico **ausiliario** deve presentare la documentazione indicata nel successivo punto **12.**, lettera **C**), a cui si rimanda.

NOTA BENE:

In analogia a quanto indicato nel precedente punto **6.**, non si richiede di presentare con l'**ISTANZA** di manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato dell'operatore ausiliato, la documentazione posseduta dall'**AUSILIARIO** che dimostri la sua attuale iscrizione nell'**elenco antimafia "White List"** oppure nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori** del Sisma Centro Italia, in quanto tale onere sarà prescritto al momento della presentazione dell'offerta di gara qualora l'operatore economico ausiliato venga selezionato e invitato alla successiva gara di procedura negoziata [si precisa che è d'obbligo il possesso di tale requisito "antimafia" anche per l'operatore AUSILIARIO in quanto, di fatto, l'AUSILIARIO deve essere un esecutore effettivo dei lavori in appalto ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 (vedi art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023: "1. L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara **dotationi tecniche e risorse umane e strumentali** per tutta la durata dell'appalto. ..omissis")].

8. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE DI SETTORE APPLICABILE ALL'APPALTO (CCNL PREVALENTE) E CODICI ATECO DI RIFERIMENTO:

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nel presente punto la Stazione Appaltante individua il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile in relazione alle lavorazioni oggetto dell'appalto, tenuto conto della natura delle prestazioni, della loro connessione funzionale e della prevalenza economica delle stesse nonché i corrispondenti codici ATECO 2025 compatibili.

Dall'analisi del computo metrico estimativo, del capitolo speciale d'appalto e del quadro economico di progetto emerge che l'appalto è caratterizzato da una netta prevalenza di lavorazioni stradali e di arredo urbano, riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti attività: scavi, sottofondi, pavimentazioni, conglomerati bituminosi, cordolature, segnaletica, opere accessorie e interventi di arredo urbano.

Tali lavorazioni risultano coerenti e compatibili con i seguenti **codici ATECO 2025** associati al settore delle COSTRUZIONI e dei LAVORI STRADALI:

- **42.11.00** Costruzione di strade e autostrade
- **42.13.00** Costruzione di ponti e gallerie
- **42.21.00** Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi
- **42.91.00** Costruzione di opere idrauliche
- **42.99.00** Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.
- **43.11.00** Demolizione

- **43.12.09** Altre attività di preparazione del cantiere edile
- **43.22.04** Installazione di impianti di irrigazione per giardini
- **43.24.02** Installazione di insegne non elettriche
- **43.99.01** Noleggio di gru e altre attrezzature edili con operatore

In relazione alla prevalenza delle lavorazioni sopra descritte che saranno oggetto di successivo appalto, la Stazione Appaltante individua quale **contratto collettivo nazionale di lavoro** di riferimento il seguente CCNL prevalente:

- **CCNL con codice alfanumerico unico CNEL/INPES F012 - Aziende Edili: Industrie e Cooperative** - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative, il quale è ritenuto maggiormente coerente con la tipologia delle prestazioni richieste.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 al D.Lgs. n. 36/2023, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia si considerano equivalenti, *ope legis*, le tutele (normative ed economiche dei tre contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) classificati con *codice alfanumerico unico CNEL/INPES F012, F015 e F018*, i quali risultano associati per la massima parte (o sono comunque compatibili), secondo la classificazione ufficiale del CNEL, ai codici ATECO 2025 sopra richiamati.

In particolare, i due *codici alfanumerici CNEL/INPES F015 e F018* concernono i seguenti due CCNL:

- **CCNL con codice alfanumerico unico CNEL/INPES F015 - Aziende Edili: Artigiane** - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;
- **CCNL con codice alfanumerico unico CNEL/INPES F018 - Aziende Edili: PMI** - CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini;

Pertanto, l'eventuale applicazione, da parte degli operatori economici, dei suindicati **CCNL F015 o F018** non comporta la necessità di presentazione, in sede della successiva gara d'appalto, della dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'Articolo 4 del sopra richiamato Allegato I.01 al D.Lgs. n. 36/2023.

9. SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA:

L'appalto dei lavori in parola sarà affidato mediante **procedura negoziata** telematica, senza previa pubblicazione di un bando di gara, da espletare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione denominata **TUTTOGARE** di cui al successivo punto **10.**

L'invito a gara sarà rivolto, **al massimo, a n. 10 (dieci)** operatori economici [e, quindi, nel rispetto del numero minimo di n. 5 (cinque) operatori da invitare a gara prescritto dall'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023] e che abbiano avanzato regolare **ISTANZA** di manifestazione di interesse ad ottenere l'invito a gara, completa dei dati e degli elementi essenziali da dichiarare [operatori che abbiano attestato in forma di **dichiarazione sostitutiva** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la propria **qualifica** alla successiva gara ed il contestuale possesso dei **requisiti soggettivi** (di ordine generale e di ordine speciale) prescritti dal presente AVVISO di indagine di mercato per l'accesso alla successiva gara ed indicati nel precedente punto 5.], da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello di **ISTANZA** di manifestazione di interesse denominato «**ALLEGATO A - Istanza di manifestazione di interesse**» predisposto da questa Amm.ne che viene unito al presente AVVISO di indagine di mercato, e che abbiano unito alla stessa **ISTANZA** l'ulteriore **documentazione** indicata e prescritta più dettagliatamente nei successivi punti del presente AVVISO e, in particolare, nel successivo punto **12.**, a cui si rimanda.

Qualora occorra all'operatore economico interessato il futuro **avvalimento** dei requisiti soggettivi mancanti allo stesso ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 così come indicato nel precedente punto **7.**, l'operatore economico **AUSILIARIO** deve presentare, a pena di esclusione dall'indagine di mercato, la sua **dichiarazione sostitutiva** attestante la fattibilità del successivo **avvalimento** nel caso in cui l'operatore **AUSILIATO** venga successivamente invitato alla gara di procedura negoziata, da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello denominato «**ALLEGATO B - DICHIARAZIONE di impegno AUSILIARIO manifestazione di interesse**» unito al presente Avviso, e su cui lo stesso operatore economico **AUSILIATO** interessato ad ottenere l'invito a gara dovrà apporre la sua firma digitale **per conoscenza ed accettazione**, oltre all'ulteriore **documentazione** indicata e prescritta più dettagliatamente nel successivo punto **12.**, a cui si rimanda.

Le modalità di **selezione/individuazione** degli operatori economici che saranno invitati alla successiva gara, variabili a seconda del numero delle valide **ISTANZE** di manifestazione di interesse presentate a questa Amm.ne, vengono indicate nei successivi punti **14. e 15.**, a cui si rimanda.

L'operatore economico, con la registrazione alla Piattaforma TUTTOGARE e, comunque, con l'invio della manifestazione di interesse da presentare secondo quanto indicato nel presente AVVISO, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma stessa dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inherente all'account all'interno di detta Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma TUTTOGARE e la partecipazione alla procedura di indagine di mercato ed alla successiva gara informale nel caso l'operatore ottenga l'invito a partecipare alla procedura negoziata, comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella documentazione

che sarà posta a base del procedimento e nelle guide presenti nella Piattaforma stessa, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito, nella Piattaforma stessa o le/gli eventuali comunicazioni/avvisi che saranno trasmesse/pubblicate mediante la Piattaforma.

Nel caso l'ISTANZA di manifestazione di interesse venga presentata da parte di un costituendo **soggetto plurisoggettivo/associato temporaneamente** [raggruppamento temporaneo di imprese RTI, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete o GEIE di cui all'art. 65, comma 2, lett. f), g) ed h), del D.Lgs. n. 36/2023], la **registrazione** alla Piattaforma TUTTOGARE è obbligatoria per il solo operatore economico che svolgerà il ruolo di MANDATARO (capogruppo) o di CAPOFILA mentre non è obbligatoria la registrazione al portale degli operatori economici che svolgeranno il ruolo di mandanti, in quanto sarà il solo **MANDATARO/CAPOFILA** che avrà l'onere di inviare telematicamente, anche per gli operatori **mandanti**, l'ISTANZA di manifestazione di interesse di tutti i partecipanti al soggetto plurimo con la relativa documentazione da allegarsi necessariamente anche per gli operatori **mandanti** al fine di ottenere l'ammissione alla procedura di indagine di mercato.

10. PIATTAFORMA TELEMATICA DI GARA (PAD):

La procedura di gara (così come la presente procedura di indagine di mercato) verrà espletata dal sottoscritto RUP, dipendente del Settore Tecnico Ambientale (Settore STA) del Comune di Misano Adriatico, essendo lo stesso Ente idoneamente qualificato ad esperire il procedimento di affidamento dell'appalto dei lavori in parola ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023.

Entrambe le procedure saranno interamente svolte in modalità **telematica** ai sensi dell'art. 25 dello stesso D.Lgs. n.n. 36/2023 utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale (**PAD**), detta anche piattaforma telematica di negoziazione o di gara, denominata "**TUTTOGARE**" accessibile all'indirizzo URL: <https://misano-adriatico.tuttogare.it> (il Manuale con le *Norme Tecniche di Utilizzo* della piattaforma TUTTOGARE sono liberamente reperibili all'indirizzo URL: https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php al cui interno si trovano le istruzioni per la registrazione e l'ottenimento delle credenziali di accesso dell'operatore economico alla piattaforma stessa nonché le istruzioni per la partecipazione alle procedure telematiche di gara ivi svolte).

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE:

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio del "**prezzo più basso**" e, in particolare, mediante offerta di ribasso unico percentuale applicabile all'importo dei lavori posto a base di gara (e da assoggettare a ribasso) di **€ 488.980,36** [nell'importo dei lavori posto a base di gara è incluso l'importo dei costi della manodopera di **€ 116.672,23** mentre non è incluso l'importo dei costi della sicurezza (da non assoggettare a ribasso) di **€ 13.000,00**, in applicazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n.36/2023].

Poiché l'appalto dei lavori in oggetto non ha interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nella formazione della graduatoria della successiva gara informale, qualora il numero delle offerte ammesse alla fase finale di gara (fase di apertura delle offerte economiche) sia pari o superiore a **5 (cinque)**, troverà applicazione la procedura di **esclusione automatica** delle offerte anomale di cui all'art. 54, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, secondo una delle modalità previste ed ammesse dall'**Allegato II.2** del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 rubricato "*Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte*" (le precise modalità di individuazione della **soglia di anomalia** sulla base della quale saranno escluse le offerte anomale saranno indicate nella successiva lettera di invito a gara che sarà trasmessa ai soli operatori economici individuati dalla Stazione appaltante sulla base della presente indagine di mercato, nel rispetto di uno dei metodi indicati nell'**Allegato II.2** del D.Lgs. n.36/2023).

Nel caso il numero delle offerte ammesse alla fase finale di gara sia inferiore a **5 (cinque)** non troverà applicazione la procedura di esclusione automatica, fermo restando la **facoltà** del RUP di **valutare la congruità** delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità previste dall'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso la Stazione appaltante/l'Amministrazione committente potrà **valutare la congruità** di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023: in tal caso, troverà applicazione la procedura di verifica di congruità delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante/l'Amministrazione committente potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di **una sola offerta valida**.

In caso di più offerte economiche aggiudicatarie che presentino lo stesso ribasso percentuale, il vincitore sarà stabilito mediante sorteggio.

12. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE:

In considerazione dell'urgenza di dover individuare i soggetti da invitare alla successiva gara, gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro il **termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 22/12/2025 (Lunedì)**, esclusivamente mediante la **PAD TUTTOGARE** in uso al Comune di Misano Adriatico e di cui al precedente punto **10.**

la propria **manifestazione di interesse** (ISTANZA di manifestazione di interesse alla gara) da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello denominato «**ALLEGATO A** - Istanza di manifestazione di interesse» unito al presente AVVISO (e qualora l'interessato debba ricorrere alla procedura di avvalimento di cui al precedente punto **7.**, la dichiarazione resa dall'AUSILIARIO da doversi redigere, preferibilmente, utilizzando il modello denominato «**ALLEGATO B** - DICHIARAZIONE di impegno AUSILIARIO manifestazione di interesse»).

All'ISTANZA deve essere unita la documentazione nel seguito indicata necessaria per l'ammissione alla procedura di indagine di mercato del soggetto interessato, in forma **singola** ovvero in forma di soggetto **associato/plurisoggettivo** di cui all'art. 65, comma 2, lett. f), g) ed h), del D.Lgs. n. 36/2023 [costituendo raggruppamento temporaneo di imprese RTI e consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete o GEIE]; in caso di ISTANZA avanzata in forma associata/plurisoggettiva, **ogni operatore economico facente parte del soggetto plurimo deve presentare, a pena di esclusione, la propria documentazione.**

Non sono ammesse altre modalità di invio dell'istanza di manifestazione di interesse diverse da quelle sopra indicate e, pertanto, a titolo di esempio, **non saranno prese in considerazione** istanze presentate mediante l'uso della PEC all'esterno della Piattaforma TUTTOGARE oppure presentate in formato cartaceo e personalmente (a mano) al protocollo del Comune di Misano Adriatico.

N.B.: NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE Istanze pervenute, per qualsiasi causa, oltre il sudetto termine perentorio.

All'ISTANZA di manifestazione di interesse **DEVE ESSERE ALLEGATA**, a pena il mancato inserimento nell'Elenco delle ditte da invitare alla successiva procedura negoziata, la **seguente DOCUMENTAZIONE**, a comprova del possesso, **alla data di presentazione dell'ISTANZA stessa**, dei **requisiti soggettivi** (generali e speciali) prescritti nel presente AVVISO pubblico di indagine di mercato:

A) Nel caso l'operatore interessato **SIA QUALIFICATO in proprio** alla partecipazione all'appalto in proprio in relazione al possesso dei prescritti REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE di cui al precedente punto **5.2.2** e, quindi, **sia qualificato** mediante il possesso di valida **Attestazione SOA** nella categoria prevalente **OG 3**, è **d'obbligo** presentare, **a pena di esclusione** dal procedimento di indagine di mercato, la copia elettronica scansionata o il file elettronico originale della propria **ATTESTAZIONE SOA** in corso di validità, dalla quale sia verificabile la sua validità temporale ed il possesso della qualifica nella categoria di opere generali **OG 3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari"** e per una **classifica** secondo l'importo che sia **adeguata** alla partecipazione dell'operatore secondo le modalità da questi dichiarate nella sua ISTANZA di manifestazione di interesse [in forma **singola o plurisoggettiva** (raggruppamento temporaneo RTI, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE)]; il possesso dell'Attestazione SOA in corso di validità nella categoria di opere OG 3 nonché la classifica posseduta deve anche essere dichiarato nell'ISTANZA di manifestazione di interesse, sulla quale deve essere apposta la **firma digitale** del **legale rappresentante** dell'operatore economico stesso attestante la veridicità di quanto rilevabile dalla scansione digitale o dal file originale dell'Attestazione SOA trasmessa.

Nel caso in cui l'**Attestazione SOA** presentata risulti **scaduta** alla data di presentazione dell'ISTANZA di manifestazione di interesse **in riferimento ai suoi termini di scadenza triennale o quinquennale** (Attestazione SOA che, quindi, **non è stata rinnovata o non è stata rilasciata ex novo** entro la data di presentazione dell'ISTANZA di manifestazione di interesse), l'operatore economico **È TENUTO/E' OBBLIGATO** a trasmettere con l'ISTANZA stessa, **a pena di esclusione** dal procedimento di indagine di mercato, la copia scansionata o il file originale del **contratto stipulato** con la Società Organismi di Attestazione (**SOA**) per il rinnovo o per il rilascio della nuova Attestazione SOA, sul quale deve essere apposta la **firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore economico, che dimostri l'**ULTRAVIGENZA** della sua Attestazione SOA e che lo qualifica nella categoria di opere generali **OG 3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari".**

IMPORTANTE:

Si ribadisce ancora che qualora l'**Attestazione SOA** posseduta dall'operatore interessato e trasmessa con l'ISTANZA di manifestazione di interesse risulti **SCADUTA** nella sua validità **triennale o quinquennale**, **È D'OBBLIGO** trasmettere con l'istanza stessa, **a pena di esclusione** dalla procedura di indagine di mercato, il **CONTRATTO STIPULATO** con la Società Organismi di Attestazione (**SOA**) per il **rinnovo** o per il **rilascio** ex-novo dell'Attestazione SOA (sul **file elettronico** del contratto trasmesso deve essere apposta la firma digitale dell'operatore che ha presentato l'ISTANZA di manifestazione di interesse), a dimostrazione dell'**ULTRAVIGENZA** dell'Attestazione SOA stessa, ai sensi di quanto prescritto dall'[art. 16, commi 5 e 6, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n.36/2023](#) (vedi anche la sentenza [T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10/05/2024, n. 325](#) in relazione alle stesse modalità applicative dei **principi di ultravigenza** di cui all'art. 16, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023 rispetto a quanto in precedenza stabilito con [l'art. 76, commi 5 e 6, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207](#)).

- B)** Nel caso l'operatore interessato **NON SIA QUALIFICATO in proprio** alla partecipazione all'appalto in relazione al possesso dei requisiti speciali di capacità economico-finanziari e di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto **5.2.2** (e, quindi, **non possiede** valida **Attestazione SOA** nella categoria prevalente **OG 3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari"** e per una **classifica adeguata** all'importo dei lavori che intende assumere in proprio in sede di gara) e, quindi, intenda qualificarsi mediante la procedura di **AVVALIMENTO** dei requisiti speciali posseduti dall'impresa **AUSILIARIA** (o da più imprese **AUSILIARIE**) ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, è d'obbligo presentare, **a pena di esclusione**, la documentazione di seguito indicata:
- b.1** la **dichiarazione** firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa **AUSILIARIA**, prescritta dall'art. 104, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello di **dichiarazione sostitutiva** denominato «**ALLEGATO B** - Dichiarazione di impegno ausiliario manifestazione di interesse», su cui anche l'operatore economico **AUSILIATO** che presenta **ISTANZA** di manifestazione di interesse deve apporre **la sua firma digitale per conoscenza ed accettazione**;
 - b.2** la copia elettronica scansionata o il file elettronico originale dell'**Attestazione SOA** ultima vigente posseduta dall'impresa **AUSILIARIA** e dalla quale sia verificabile la sua validità temporale ed il possesso della qualifica dell'ausiliario nella categoria di opere generali **OG 3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari"** e per **una classifica adeguata** ai requisiti speciali (economico-finanziari e tecnico-professionali) mancanti all'operatore economico **AUSILIATO** (classifica SOA posseduta dall'AUSILIARIO nella categoria prevalente **OG 3** e per un importo sufficiente alla partecipazione dell'AUSILIATO alla successiva procedura di gara, nel caso questi risultati invitato alla procedura negoziata), in attuazione di quanto prescritto nei precedenti punti **5.2.2** e **7.**; anche per l'Attestazione SOA dell'AUSILIARIO, ove occorra [vedi quanto indicato nella precedente lettera **A**] qualora l'Attestazione SOA dell'AUSILIARIO risulti **scaduta** alla data di presentazione dell'ISTANZA di manifestazione di interesse dell'AUSILIATO **in riferimento ai suoi termini di scadenza triennale o quinquennale**, si dovrà presentare, **a pena di esclusione**, il **contratto stipulato** dall'AUSILIARIO con la Società Organismi di Attestazione (**SOA**), sul quale deve essere apposta la **firma digitale** del legale rappresentante dell'AUSILIARIO, che dimostri l'**ULTRAVIGENZA** della sua Attestazione SOA e che lo qualifica nella categoria di opere generali (prevalente) **OG 3**;
 - b.3** inoltre, qualora l'impresa **AUSILIARIA** necessiti anch'essa del possesso della **patente a crediti** di cui all'art. 27 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii. (T.U. della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori) per poter operare nei cantieri temporanei o mobili, analogamente a quanto indicato per l'operatore economico interessato all'appalto di cui al precedente punto **4.1** (quindi qualora l'**ausiliario** non possiede valida **Attestazione SOA** per una classifica d'importo **almeno pari o superiore alla III** e in **qualsiasi categoria d'opera** di cui alla TABELLA A dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023), anche l'operatore economico **ausiliario** deve presentare la documentazione indicata nella successiva lettera **C**), a cui si rimanda.

NOTA BENE:

In analogia a quanto indicato nel precedente punto **6.** ed in attuazione di quanto previsto nel precedente punto **7.**, non si richiede di presentare con l'ISTANZA di manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato dell'operatore ausiliato, la documentazione posseduta dall'**AUSILIARIO** che dimostri la sua attuale iscrizione nell'**elenco antimafia "White List"** oppure nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori** del Sisma Centro Italia, in quanto tale onere sarà prescritto al momento della presentazione dell'offerta di gara qualora l'operatore economico ausiliato venga selezionato e invitato alla successiva gara di procedura negoziata [si precisa che è d'obbligo il possesso di tale requisito "antimafia" anche per l'operatore AUSILIARIO in quanto, di fatto, l'AUSILIARIO deve essere un esecutore effettivo dei lavori in appalto ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 (vedi art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023: "1. L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara **dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali** per tutta la durata dell'appalto. ..omissis")].

IMPORTANTE:

Si rammenta che qualora l'**Attestazione SOA** posseduta dall'**AUSILIARIO** e trasmessa con la sua dichiarazione (vedi modello «**ALLEGATO B** - Dichiarazione di impegno ausiliario manifestazione di interesse») risulti **SCADUTA nella sua validità triennale o quinquennale**, **È D'OBBLIGO** trasmettere, **a pena di esclusione** dell'operatore che ha presentato ISTANZA di manifestazione di interesse, il **CONTRATTO STIPULATO** dall'**AUSILIARIO** con la Società Organismi di Attestazione (**SOA**) per il **rinnovo** o per il **rilascio** ex-novo dell'Attestazione SOA (sul **file elettronico** del contratto trasmesso deve essere apposta la firma digitale dell'AUSILIARIO), a dimostrazione dell'**ULTRAVIGENZA** dell'Attestazione SOA stessa, ai sensi di quanto prescritto dall'[art. 16, commi 5 e 6, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023](#) (vedi anche la sentenza [T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10/05/2024, n. 325](#) in relazione alle stesse modalità applicative dei **principi di ultravigenza** di cui all'art. 16, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023 rispetto a quanto in precedenza stabilito con [l'art. 76, commi 5 e 6, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207](#)).

C) Nel caso l'operatore economico interessato all'appalto (e anche nel caso l'operatore economico ausiliario che avvale i requisiti di qualificazione di cui è carente l'interessato) **SIA OBBLIGATO** al possesso della **PATENTE A CREDITI** ai sensi dell'**art. 27** del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii. (T.U. Sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro), nonché ai sensi della relativa normativa regolamentare **attuativa** approvata con **Decreto Ministeriale 18/09/2024, n. 132** recante *"Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili."* e nel rispetto della **Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** Prot. R.0000004 del 23/09/2024 (e, quindi, si tratti di un operatore economico che non possiede valida Attestazione SOA in una qualsiasi categoria di opera di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 e per una **classifica** secondo l'importo **almeno pari o superiore alla III^A**) **È D'OBBLIGO** presentare con l'**ISTANZA di manifestazione di interesse**, a pena di esclusione dalla procedura di indagine di mercato, la **documentazione** di seguito indicata:

- la copia elettronica scansionata o il file elettronico originale della **documentazione** relativa alla **PATENTE A CREDITI** e che dimostri che la patente a crediti è **già stata ottenuta** dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL);
- oppure, se alla data di presentazione dell'**ISTANZA di manifestazione di interesse** la **patente a crediti non è stata ancora ottenuta**, la **documentazione** idonea a comprovare di aver presentato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), almeno alla data di presentazione dell'**ISTANZA di manifestazione di interesse**, la formale **richiesta per il rilascio della patente a crediti** tramite accesso al portale dedicato a tal fine (Portale dei Servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, raggiungibile all'indirizzo Internet URL <https://servizi.ispettoreato.gov.it/>) e che lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) **non ha notificato** all'operatore **alcuna diversa comunicazione che preclude l'attività del medesimo**, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. [si rappresenta, infatti, che **dal 1° novembre 2024** l'operatività in cantiere delle imprese e dei lavoratori autonomi che si trovino nelle suindicate condizioni sarà ammessa esclusivamente solo se abbiano fatto richiesta all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del rilascio della patente a crediti tramite detto portale, secondo le indicazioni fornite da INL con la [Circolare n. 4/2024 \(Prot. R. INL 0000004 del 23/09/2024\)](#)]

Quindi, in tal caso, l'operatore interessato all'appalto **dove presentare**, compilando l'**ISTANZA di manifestazione di interesse** da redigere preferibilmente utilizzando il modello «**ALLEGATO A** - Istanza di manifestazione di interesse» unito al presente AVVISO (e qualora l'interessato debba ricorrere alla procedura di **avvalimento** di cui al precedente punto **7.** e se anche l'**AUSILIARIO** è obbligato al possesso della **patente a crediti**, anch'esso **dove presentare**, compilando la dichiarazione da rendere dall'AUSILIARIO e da doversi redigere, preferibilmente, utilizzando il modello denominato «**ALLEGATO B** - DICHIARAZIONE di impegno AUSILIARIO manifestazione di interesse», la seguente documentazione:

- **autocertificazione/dichiarazione**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (in forma di *dichiarazione sostitutiva*), nella quale **si deve attestare** la **posizione** dell'operatore, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, rispetto agli **obblighi normativi** del possesso della **patente a crediti** in parola e, quindi, che attesti se l'operatore interessato (o anche l'eventuale suo ausiliario) **è tenuto o meno** al possesso della **patente a crediti** di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e, qualora sia tenuto a tale obbligo, deve **autocertificare** se, alla data di presentazione dell'**ISTANZA di manifestazione di interesse**, **è già in possesso** della **patente a crediti** oppure, se è in attesa del suo rilascio da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) avendo già presentato la **richiesta di rilascio** della patente stessa in data antecedente alla presentazione di detta ISTANZA e nel rispetto delle tempistiche, delle modalità e degli adempimenti previsti dalle suindicate disposizioni al fine di ottenerne il rilascio da parte dell'INL e, inoltre, che l'ufficio competente dello stesso INL **non ha notificato** all'operatore concorrente **alcuna diversa comunicazione che preclude l'attività del medesimo**;
 - **copia digitale** o **documento digitale** originale relativa/o alla **patente a crediti** ottenuta e rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro oppure, se non è stata ancora effettivamente ottenuta la patente a crediti, **copia digitale** relativa alla **documentazione** inviata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a comprova dell'avvenuta presentazione, in data antecedente alla presentazione dell'**ISTANZA di manifestazione di interesse**, della **richiesta di rilascio** della patente a crediti.
- D) La **documentazione** indicata nel successivo punto **14.**, sottopunto **1)**, lettera **B)** e, in particolare, i **CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI (CEL)** redatti e rilasciati dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Responsabile Unico del Progetto (**RUP**) degli appalti dei soli **lavori pubblici** eseguiti nella categoria di opere generali **OG 3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari"**, la quale è necessaria a questa Amm.ne Com.le al fine di selezionare i **n. 10 (dieci)** operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata qualora vengano presentate, entro il termine perentorio sopra indicato, **PIÙ DI N. 10 (DIECI)** valide **ISTANZE di manifestazione di interesse**, secondo i **CRITERI OGGETTIVI** prestabiliti nello stesso successivo punto **14.**, a cui si rimanda, i quali sono stati predeterminati nel presente AVVISO in applicazione di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 3, lettera c) e dall'Articolo 2, comma 3, dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n.36/2023.

In particolare, la documentazione da presentare dall'operatore interessato affinché questo ufficio sia in grado di verificare e se occorre, di ricalcolare/correggere, l'importo dichiarato nell'ISTANZA di manifestazione di interesse dei lavori regolarmente eseguiti appartenenti alla categoria di opere generali **OG 3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari"** di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, la documentazione necessaria al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco dei potenziali operatori economici da invitare a gara [**CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI (CEL)**] è quella indicata nel successivo punto **14.**, sottopunto **1),** lettera **B)**, a cui si rimanda: in assenza di tale documentazione l'operatore **non sarà inserito** nell'Elenco degli operatori economici da selezionare per il successivo invito a gara.

NOTA BENE (ISTANZA AVANZATA DA OPERATORI IN FORMA PLURISOGGETTIVA):

Nel caso l'operatore economico interessato all'appalto intenda partecipare alla successiva procedura negoziata in **FORMA PLURISOGGETTIVA/ASSOCIAZIONE** [operatore raggruppato temporaneamente con altri operatori o in una delle altre forme plurime di cui all'art. 65, comma 2, lett. f), g) ed h), del D.Lgs. n. 36/2023: consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE] è d'obbligo presentare l'**ISTANZA** di manifestazione di interesse con le credenziali della Piattaforma TUTTOGARE ottenute dall'operatore che intende assumere in sede di successiva gara il ruolo di **MANDATARIO / CAPOGRUPPO / CAPOFILA**.

Pertanto, in caso di presentazione dell'**ISTANZA** di manifestazione di interesse da parte di un costituendo **soggetto plurimo** come sopra indicato (non ancora costituito ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023), l'onere della trasmissione con la Piattaforma TUTTOGARE dell'**ISTANZA** di manifestazione di interesse è in carico unicamente all'operatore economico che svolgerà il ruolo di **Mandatario/Capofila** che, prima dell'invio della documentazione, dovrà inserire nella Piattaforma stessa le generalità delle ditte facenti parte del costituendo soggetto plurisoggettivo.

Di conseguenza, la **registrazione** al portale TUTTOGARE è obbligatoria per l'operatore economico **Mandatario / Capofila** mentre non è obbligatoria la registrazione al portale degli operatori economici **mandanti**.

Si sottolinea che è d'obbligo per **ogni operatore** economico facente parte del soggetto plurisoggettivo interessato all'appalto, mediante la documentazione da inserire nella Piattaforma dal mandatario, presentare la propria **ISTANZA** da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato «**ALLEGATO A - Istanza di manifestazione di interesse**», dovendo **ogni operatore** economico interessato dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi indicati nel presente AVVISO.

Resta ferma la facoltà, prevista ed ammessa dall'art. 68, comma 19, del D.Lgs. n. 36/2023, per l'operatore economico che sia stato **invitato individualmente** alla successiva procedura di gara (**in forma singola**) di presentare **offerta** in sede di successiva gara in qualità di **mandatario** (capogruppo/capofila) di operatori economici costituendi o costituti in forma plurisoggettiva ai sensi di legge: pertanto, in tale eventualità, il concorrente plurimo **sarà escluso** dalla successiva gara qualora la ditta invitata a gara in FORMA SINGOLA presenti offerta in qualità di operatore **MANDANTE** dello stesso concorrente plurimo e non di MANDATARIO/CAPOFILA (questo perché la ditta invitata alla gara in forma singola, qualora decida di avanzare offerta in FORMA PLURISOGGETTIVA con altre ditte, deve necessariamente ricoprire il ruolo di **mandataria/capofila** nel costituendo soggetto plurimo, pena l'esclusione dalla successiva procedura di gara per espresa previsione di legge).

L'**ISTANZA** di manifestazione di interesse, debitamente firmata digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico, corredata della necessaria ed idonea documentazione indicata nel presente AVVISO, deve indicare, quale indirizzo di posta certificata (PEC) presso il quale devono essere trasmesse le relative comunicazioni da parte di questa Stazione appaltante, **lo stesso indirizzo PEC** che è stato memorizzato nella Piattaforma TUTTOGARE al momento della registrazione dell'operatore economico nella Piattaforma stessa, in quanto, come detto, tutte le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante vengono trasmesse mediante la PEC memorizzata a sistema TUTTOGARE.

Non saranno iscritte nell'Elenco delle potenziali ditte da invitare alla successiva procedura di gara le **ISTANZE** che **non siano state corredate** della documentazione richiesta dal presente AVVISO e quelle pervenute fuori termine.

Scaduto il termine perentorio sopraindicato per la presentazione delle **ISTANZE** di manifestazione di interesse, la Stazione appaltante/Amministrazione committente, sulla base delle istanze pervenute, ha l'insindacabile facoltà:

- di continuare la procedura in oggetto anche nel caso cui si sia accertata l'esistenza di un solo soggetto interessato al successivo appalto, previa verifica delle dichiarazioni rese (in tal caso il RUP competente individuerà autonomamente i restanti operatori da invitare a gara fino al raggiungimento del **numero minimo di 5 (cinque)** operatori da invitare a gara prescritti dall'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023 o anche di un numero superiore a cinque secondo la propria insindacabile scelta;
- di non dare seguito alla successiva procedura di appalto, in quanto la stessa non è vincolante per l'Amministrazione committente che si riserva il diritto in qualsiasi momento di sospendere o non dare corso all'affidamento *de quo*;
- di apportare variazioni al contenuto del presente AVVISO senza che ciò comporti la modifica dei requisiti di partecipazione sopra indicati.

Si ribadisce che la presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse non produce alcun diritto nel soggetto/operatoro interessato all'espletamento della futura procedura di gara.

Le dichiarazioni, rese e sottoscritte nell'ISTANZA di manifestazione di interesse ad ottenere l'invito a gara e nella documentazione trasmessa dall'operatore interessato, hanno valore di **dichiarazione sostitutiva** di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; pertanto, nel caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 (sanzioni penali), oltre all'esclusione dalla procedura in oggetto (sanzioni amministrativa di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000).

NOTA BENE:

All'ISTANZA di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, a pena di esclusione dall'Elenco dei potenziali operatori da invitare a gara.

NOTA BENE:

Si precisa e sottolinea che con l'**ISTANZA** di manifestazione di interesse NON SI DEVE presentare il **DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)** di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale, invece, dovrà essere presentato in sede di successiva gara dai soli operatori economici che saranno stati invitati alla successiva gara.

Pertanto, in assenza del **DGUE**, il **possesso** dei **requisiti generali e speciali** prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023 e dal presente AVVISO (requisiti di cui ai precedenti punti da **5.1 a 5.2.2**), tutti prescritti per l'ammissione alla presente procedura di indagine di mercato, deve essere obbligatoriamente (e preferibilmente) dichiarato, **a pena di esclusione** dalla presente procedura di indagine di mercato, mediante la corretta e completa compilazione e la presentazione del modello di ISTANZA di manifestazione di interesse denominato «**ALLEGATO A - Istanza di manifestazione di interesse**» predisposto da questa Amm.ne.

13. ESAME DELLE ISTANZE PRESENTATE:

Le istanze di manifestazione di interesse alla successiva procedura negoziata presentate entro il termine perentorio indicato nel precedente punto **12.** (quelle pervenute fuori da detto termine saranno escluse dal procedimento) saranno esaminate telematicamente **dalle ore 09:00 del giorno 23/12/2025 (Martedì) in poi**, mediante accesso alla Piattaforma TUTTOGARE, in seduta riservata, sia al fine di tutelare il principio di segretezza degli operatori che saranno invitati a gara prescritto dall'art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e sia perché in tale fase potrebbe essere necessario esaminare dei documenti trasmessi dagli operatori interessati soggetti alle norme in materia di *tutela della privacy e dei dati personali* secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.

In ogni caso, gli operatori economici che avranno avanzato ISTANZA di manifestazione di interesse potranno seguire telematicamente le operazioni svolte dalla Stazione appaltante, attraverso le informazioni che saranno comunicate agli operatori stessi mediante la Piattaforma TUTTOGARE.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, l'esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alla presente indagine di mercato è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di gara che sarà indicato nella lettera di invito a gara di procedura negoziata.

Alla fine di svolgere le operazioni di valutazione delle ISTANZE pervenute, si individueranno i candidati da invitare alla successiva procedura negoziata, qualora pervenga un numero superiore, nel numero massimo di **10 (dieci)** operatori economici qualificati (si veda anche quanto indicato nei successivi punti **14. e 15.**), in base al numero delle valide ISTANZE presentate (previa ammissione dei candidati che avranno presentato ISTANZE regolari e complete nei dati essenziali prescritti nel presente AVVISO e previa esclusione dei candidati per i quali non sussiste il possesso dei requisiti soggettivi prescritti nel presente AVVISO e per i quali le istanze risultino carenti degli elementi essenziali necessari per poter stabilire l'ammissibilità degli stessi alla successiva procedura di gara), il tutto nel rispetto delle modalità di individuazione e selezione dei candidati indicate negli stessi punti **14. e 15.**, a cui si rimanda.

Durante la procedura amministrativa di esame delle istanze pervenute dai candidati saranno adottati, comunque, i migliori criteri ed accorgimenti affinché sia garantita, nell'ambito della successiva procedura negoziata, la riservatezza circa i soggetti selezionati da invitare a gara, per l'esigenza di tutelare il principio di segretezza degli operatori invitati a gara prescritto dal sopra citato art. 35, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione appaltante, nella sua piena autonomia operativa ed a proprio insindacabile giudizio, si riserva di chiedere agli operatori economici interessati all'appalto, mediante la Piattaforma TUTTOGARE, la **documentazione integrativa** o i **dati integrativi** qualora ciò si renda necessario al fine di valutare l'ammissibilità nell'Elenco degli operatori da invitare a gara (o nell'Elenco da cui selezionare le **dieci** ditte da invitare a gara qualora il numero delle istanze regolari presentate sia superiore a **dieci**).

In ogni caso, la Stazione appaltante è sempre libera di escludere dalla formazione dell'Elenco delle potenziali ditte da invitare alla successiva gara, le istanze avanzate dagli operatori economici che siano carenti degli elementi essenziali necessari a far comprendere alla Stazione appaltante stessa l'idoneità e la qualifica degli operatori che abbiano presentato istanze non complete, sbagliate e carenti, senza alcun obbligo procedurale di chiedere prima dell'esclusione la documentazione integrativa.

In caso di temporaneo malfunzionamento della Piattaforma TUTTOGARE, la Stazione appaltante si riserva di chie-

dere chiarimenti o integrazioni agli operatori economici interessati mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) al di fuori del sistema TUTTOGARE e che sarà trasmessa all'indirizzo PEC indicato dall'o.e. nella sua ISTANZA di manifestazione di interesse.

Di norma, quindi, in considerazione dell'urgenza di addivenire all'aggiudicazione dell'appalto, l'inserimento nell'Elenco delle ditte da invitare a gara (o nell'Elenco da cui selezionare le cinque ditte da invitare a gara qualora il numero delle istanze regolari presentate sia superiore a dieci) verrà concluso valutando la completezza dei dati dichiarati nell'ISTANZA di manifestazione di interesse secondo quanto previsto nel modello **ALLEGATO A** nonché la completezza della **documentazione trasmessa** dagli operatori interessati in relazione a quanto prescritto nel presente **AVVISO** e di quanto indicato nel suindicato modello di ISTANZA di manifestazione di interesse (**ALLEGATO A**).

Di conseguenza, in caso di **incompletezza** dei **dati essenziali** da dichiarare e in caso di **mancata trasmissione della documentazione prescritta** nel presente AVVISO e di quanto indicato nel modello di ISTANZA di manifestazione di interesse (**ALLEGATO A**), l'operatore economico **POTRA' ESSERE ESCLUSO** dal procedimento di formazione dell'elenco delle ditte da invitare a gara, non essendo un obbligo giuridico, per la Stazione appaltante, attivare la procedura di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 in sede di preventiva procedura di indagine di mercato.

L'obbligo del soccorso istruttorio, infatti, sussiste in capo alla Stazione appaltante solo in sede di gara, dopo la presentazione delle offerte economiche vere e proprie da parte degli operatori economici: ciò significa che, in considerazione dell'urgenza citata, la CUC Valmarecchia ha pieno titolo giuridico di escludere dal procedimento di indagine di mercato le istanze pervenute non complete dei dati essenziali da dichiarare e non complete della documentazione prescritta nel presente AVVISO e che, quindi, non rispettino le condizioni prescritte nel presente Avviso di indagine di mercato.

Resta però nella facoltà della Stazione appaltante, **a suo insindacabile giudizio**, richiedere agli operatori economici interessati la documentazione integrativa o i dati integrativi necessari a valutarne l'effettiva ammissibilità al successivo procedimento di gara (in analogia al principio di "prequalifica" applicabile agli o.e. interessati a partecipare ad una procedura ristretta).

L'eventuale richiesta di documentazione integrativa da parte della Stazione appaltante ad uno o più degli operatori economici che hanno avanzato istanza di manifestazione di interesse non costituisce, per gli operatori interessati, causa di possibile ricorso gerarchico amministrativo ai sensi di legge, trattandosi di una mera indagine di mercato svolta con le sole finalità di conoscere gli operatori interessati all'eventuale futura procedura di appalto.

14. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:

L'invito alla successiva procedura di gara sarà rivolto a **n. 10 (dieci)** operatori economici qualificati, qualora per vengano almeno dieci valide ISTANZE di manifestazione di interesse [ovvero ad almeno n. 5 (cinque) operatori economici qualificati qualora pervengano meno di dieci valide ISTANZE secondo quanto indicato nel seguito del presente punto ed anche nel successivo punto **15.**, a cui si rimanda, nel rispetto dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.36/2023], complete nei dati e negli elementi essenziali da dichiarare indicati nel presente AVVISO e nel modello di ISTANZA di manifestazione di interesse da redigere, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato «**ALLEGATO A - Istanza di manifestazione di interesse**» predisposto da questa Amm.ne.

Si sottolinea che si prevede di invitare alla successiva procedura di gara **n. 10 (dieci)** operatori economici qualificati che siano in possesso dei requisiti soggettivi indicati al precedente punto **4.**.

Tale numero rispetta largamente il numero minimo di operatori da consultare per l'esperimento della procedura negoziata per l'appalto dei lavori in oggetto prescritto dall'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 [trattandosi di una procedura di affidamento di appalto di lavori per un importo in appalto pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00]; inoltre, con ciò si ritiene di contemporaneare e bilanciare con equilibrio ed equità il rispetto del fondamentale "principio del risultato" prescritto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (secondo il quale le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza) nonché dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza con riguardo alle specifiche esigenze imposte dall'oggetto dell'appalto, con il rispetto dei principi imparzialità e non discriminazione, dando con ciò attuazione a quanto indicato nell'art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Di conseguenza, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 36/023, poiché la presente indagine di mercato viene effettuata ponendo dei limiti al numero massimo di operatori economici da invitare alla successiva procedura di appalto (vedi sopra), la selezione degli operatori da invitare a gara viene altresì effettuata nel rispetto del **principio di rotazione** degli affidamenti (principio applicabile rispetto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Codice) applicando i criteri desumibili dal combinato disposto dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Articolo 1 dell'Allegato II.1 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, le **modalità** applicative per la tutela del **principio di rotazione** saranno stabilite dal sottoscritto RUP del Comune committente al momento della **formazione** dell'Elenco dei soggetti da invitare a gara, che ne fornirà le motivazioni nello specifico suo Verbale di formazione dell'elenco degli operatori da invitare a gara, nel rispetto dei principi indicati nel nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023.

Tutto quanto sopra premesso, con il presente AVVISO si precisa e si stabilisce che la **selezione/individuazione** degli operatori economici da **invitare a gara** verrà effettuata secondo le seguenti modalità (**CRITERI OGGETTIVI** di cui all'Articolo 2, comma 3, dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023), variabili a seconda del numero di valide ISTANZE di manifestazioni di interesse presentate nei termini:

- 1)** qualora vengano presentate, entro il termine perentorio indicato nel precedente punto **12., UN NUMERO MAGGIORI di 10 (DIECI) valide ISTANZE di manifestazione di interesse** da parte di operatori qualificati e in possesso dei requisiti soggettivi prescritti, si procederà a **selezionare i n. 10 (dieci) soggetti** da invitare a gara sulla base dei **CRITERI OGGETTIVI** di cui all'Articolo 1, comma 3, lettera c) e all'Articolo 2, comma 3, dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, i quali vengono qui di seguito specificati.

Per la formazione dell'Elenco dei soggetti da invitare a gara si formeranno tre diverse “**GRADUATORIE UTILI**” sulla base dei **criteri oggettivi** di valutazione elencati nelle successive lettere **A), B) e C)**, nelle quali si riporteranno le generalità degli operatori interessati all'appalto **in ordine decrescente** rispetto ai valori conseguiti dagli stessi per i criteri oggettivi di seguito elencati:

- A) FATTURATO GLOBALE** dell'operatore economico ottenuto nel TRIENNIO antecedente alla data di pubblicazione del presente AVVISO di indagine di mercato (dati rilevabili dai bilanci di esercizio consuntivati degli **anni 2022, 2023 e 2024** o da altra idoneo documento contabile sempre riferito agli **anni 2022, 2023 e 2024** per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio) e che abbiano conseguito in tale triennio un **importo del fatturato globale almeno pari o superiore a 1,5 volte l'importo complessivo dei lavori in appalto** indicato nel precedente punto **2)** [pertanto, sarà inserito nella graduatoria del presente criterio A) il solo operatore economico che è in possesso di un **fatturato globale** ottenuto nel citato triennio per un importo **almeno pari o superiore ad € 752.970,54**]; pertanto, l'operatore economico interessato ad ottenere l'invito di gara, nella sua ISTANZA di manifestazione di interesse dovrà dichiarare l'importo del fatturato globale riferito al citato triennio mentre non occorre allegare alcuna documentazione a riprova di quanto attestato.

N.B.: non sarà ammesso e non sarà computato il FATTURATO GLOBALE dell'eventuale AUSILIARIO in quanto il criterio oggettivo del fatturato globale deve riguardare il solo operatore interessato alla gara e non anche l'ausiliario, il quale è ammesso che fornisca ausilio all'interessato ausiliato nel raggiungimento della qualifica prescritta per l'ammissione alla successiva gara ma non deve essere considerato al fine del raggiungimento dell'importo del presente criterio oggettivo **A)** relativo al fatturato globale raggiunto nel triennio antecedente.

Nota Bene: si sottolinea che la dichiarazione resa con l'ISTANZA di manifestazione di interesse in merito all'importo del fatturato globale ha valore di **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e, quindi, in caso di dichiarazione mendace trovano applicazione le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000);

- B) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI** regolarmente eseguiti e con buon esito esclusivamente (solo) nella **categoria OG 3** “*Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari*” nel TRIENNIO antecedente alla data di pubblicazione del presente AVVISO di indagine di mercato (al riguardo si veda anche il successivo **NOTA BENE:**) e che abbiano eseguito in tale triennio lavori nella categoria **OG 3** e per un **importo** complessivo che sia almeno **pari o superiore all'importo complessivo dei lavori in appalto** indicato nel precedente punto **2)** [pertanto, sarà inserito nella graduatoria del presente criterio B) il solo operatore economico che ha regolarmente eseguito nel citato triennio lavori pubblici nella categoria di opere generali **OG 3** e per un importo **almeno pari o superiore ad €.501.980,36**], il quale deve essere dichiarato dall'interessato nell'ISTANZA di manifestazione di interesse (vedi modello “**ALLEGATO A)**” e deve anche essere dimostrato unicamente mediante la presentazione dei **CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI (CEL)** redatti e rilasciati dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Responsabile Unico del Progetto (**RUP**) degli appalti dei soli **lavori pubblici** eseguiti, non essendo ammessi CEL per lavori privati (lavori pubblici, quindi, rientranti esclusivamente nella categoria di opere **OG 3** di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023), i quali **CEL** devono essere conformi agli schemi di cui all'**Allegato B** e/o all'**Allegato B-1** del D.P.R. n. 207/2010 (qualora i CEL siano stati rilasciati dal RUP in vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) ovvero **CEL** che devono essere stati rilasciati dal RUP, in vigore dell'attuale Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, secondo quanto previsto dagli articoli 21, comma 4, 22 e 24 dell'**Allegato II.12** dello stesso D.Lgs. n. 36/2023.

Pertanto, **non possono** essere presi in considerazione e **non possono** essere computati nel loro importo i **CEL** per lavori eseguiti su beni immobili privati (rilasciati da committenti privati).

Non è ammesso tenere in considerazione e, quindi, non è ammesso presentare dall'operatore interessato, in luogo dei suindicati **CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI (CEL)**, i “Certificati di Regolare Esecuzione (CRE)” o anche i “Certificati di collaudo provvisorio” con i quali le Stazioni appaltanti hanno redatto e sottoscritto tali documenti per l'approvazione del “collaudo tecnico-amministrativo” degli appalti pubblici. Pertan-

to, tale documentazione non dovrà essere utilizzata dall'operatore al fine di determinare l'importo dei lavori della categoria di opere generali **OG 3** eseguiti nel suindicato triennio; nel caso gli importi riportati in tale documentazione vengano computati dall'operatore interessato e tale documentazione venga allegata all'ISTANZA di manifestazione di interesse, la stessa non sarà in alcun modo tenuta in considerazione dall'ufficio e nel ricalcolo dell'importo dei lavori OG 3 effettuato dall'ufficio verranno stralciati tutti gli importi rilevabili da detta documentazione.

N.B.: non saranno ammessi e non saranno computati i CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI (CEL) dell'eventuale **AUSILIARIO** in quanto il criterio oggettivo dei lavori pubblici regolarmente eseguiti e rientranti nella categoria prevalente **OG 3** deve riguardare il solo operatore interessato alla gara e non anche l'ausiliario, il quale è ammesso che fornisca ausilio all'interessato ausiliato nel raggiungimento della qualifica prescritta per l'ammissione alla successiva gara ma non deve essere considerato al fine del raggiungimento dell'importo del presente criterio oggettivo **B)** relativo ai lavori OG 3 eseguiti nel triennio antecedente.

NOTA BENE:

- la graduatoria relativa al presente criterio **B)** relativa all'importo complessivo dei "lavori eseguiti nella categoria OG 3" nel suindicato triennio verrà stabilita dall'ufficio sulla base dell'importo effettivo dei **CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI (CEL)** presentati dagli interessati ed effettivamente validi secondo le regole specificate nel presente AVVISO, nonché sulla base dell'importo complessivo dei lavori regolarmente eseguiti nella categoria **OG 3** rilevabile dai **soli validi CEL presentati** dagli operatori; pertanto, qualora l'importo dei lavori della categoria **OG 3** dichiarato dall'operatore nella propria ISTANZA di manifestazione di interesse (modello **ALLEGATO A**) non coincide con l'importo **computabile dai CEL presentati**, l'Amm.ne Com.le, nella formazione della graduatoria relativa al presente criterio **B)**, ha pieno titolo giuridico di non considerare l'errato importo dichiarato dall'operatore nella sua ISTANZA e di prendere in considerazione l'importo **ricalcolato (modificato)** dall'ufficio secondo le regole specificate nel presente AVVISO;
- come detto sopra, nel calcolo dell'importo dei lavori eseguiti nel TRIENNIO si devono computare i soli **lavori pubblici** regolarmente eseguiti e **non si possono** computare i **lavori privati**;
- **non si possono** computare importi di categorie di opere diverse dalla categoria di opere **OG 3**;
- i lavori si considerano eseguiti **tutti all'interno** del TRIENNIO antecedente alla data di pubblicazione del presente AVVISO se la "**Data di ultimazione lavori**" indicata nel "Quadro 6.1 - esecuzione dei lavori" del CEL ricade all'interno del TRIENNIO stesso, anche se i lavori sono stati iniziati ed in parte eseguiti al di fuori del TRIENNIO di riferimento (pertanto, in tal caso, fa fede la data di ultimazione dei lavori indicata nel CEL per far ricadere l'intero importo dei lavori eseguiti all'interno del TRIENNIO richiesto nel presente AVVISO);
- qualora il CEL presentato sia stato emesso dal RUP prima dell'ultimazione dei lavori e, quindi, nel "Quadro 6.1 - esecuzione dei lavori" del CEL sia indicato "SI" alla domanda se "I lavori sono in corso", si considera come data di riferimento del TRIENNIO la "**Data di contabilizzazione lavori**" indicata dal RUP nello stesso "Quadro 6.1 - esecuzione dei lavori";
- qualora nel CEL presentato risultino lavori regolarmente eseguiti nella categoria di opere OG 3 da parte di più (diversi) operatori economici, l'interessato deve utilizzare (computare) il solo importo dei lavori eseguiti dal medesimo [non è ammesso all'operatore interessato utilizzare/computare i lavori OG 3 indicati nel CEL **se eseguiti da altri operatori** a qualsiasi titolo (subappaltatori, operatori diversi facenti parte del raggruppamento temporaneo contraente, etc.)]; è evidente che, qualora il medesimo CEL indichi lavori della categoria OG 3 eseguiti da altri operatori economici che intendono partecipare alla presente indagine di mercato, questi potranno utilizzare (computare) i **soli importi** dei lavori eseguiti dagli stessi nella categoria OG 3, come rilevabili dal CEL presentato;
- qualora il CEL presentato riguardi lavori che l'operatore economico interessato ha eseguito in qualità di **SUBAPPALTATORE** (vedi "Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici" del CEL) e non in qualità di "SOGGETTO AFFIDATARIA/APPALTATORE" (vedi "Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario" del CEL) si considera come data di riferimento del TRIENNIO la **data di fine lavori** delle prestazioni svolte dal subappaltatore (data di "fine" indicata nel campo "DATI LAVORI" dello stesso "Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici") e, in tal caso, come indicato sopra, si può considerare/computare il **solo importo** eseguito dall'interessato **subappaltatore** e non si può considerare/computare l'importo dei lavori eseguiti da altro/i operatore/i (sia dall'affidatario/appaltatore e sia da altro/i subappaltatore/i); è evidente che, qualora il medesimo CEL indichi lavori della categoria OG 3 eseguiti da altri operatori economici che intendono partecipare alla presente indagine di mercato, questi potranno utilizzare (computare) i **soli importi** dei lavori eseguiti dagli stessi nella categoria OG 3, come rilevabili dal CEL presentato;
- i CEL presentati dall'interessato in qualità di "SOGGETTO AFFIDATARIA/APPALTATORE" (vedi "Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario" del CEL) per i quali una parte dei lavori della categoria OG 3

sia stata eseguita da altri operatori in qualità di **SUBAPPALTATORI** (vedi il “Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici” del CEL) potranno essere considerati a favore dell’interessato solo per la “quota parte” di importo dei lavori che è stata eseguita direttamente dall’interessato (importo del CEL eseguito nel triennio ed al netto dell’importo dei lavori eseguiti dal **SUBAPPALTATORI**).

Pertanto, l’operatore economico interessato **deve presentare** unitamente all’ISTANZA di manifestazione di interesse (modello **ALLEGATO A**) la copia digitale del/dei **Certificati di Esecuzione Lavori (CEL)** la cui “data di ultimazione dei lavori” (come sopra specificata/definita) rientrante nella **categoria di opere OG 3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”** ricada all’interno del TRIENNIO antecedente alla data di pubblicazione del presente AVVISO di indagine di mercato e sul/sui quale/i deve essere apposta la firma digitale del legale rappresentante dell’operatore interessato.

- C) NUMERO DEL PERSONALE DIPENDENTE** dell’operatore interessato, assunto a tempo indeterminato e determinato (anche part-time) al momento della presentazione dell’ISTANZA di manifestazione di interesse; pertanto, l’operatore economico interessato ad ottenere l’invito di gara, nella sua ISTANZA di manifestazione di interesse dovrà **dichiarare il numero complessivo dei propri dipendenti** che risultano assunti a tempo determinato e indeterminato (possono essere considerati anche i dipendenti part-time), al momento della presentazione dell’ISTANZA di manifestazione di interesse (**Nota Bene:** si sottolinea che la dichiarazione resa con l’ISTANZA di manifestazione di interesse in merito al numero dei dipendenti ha valore di **dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà** ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e, quindi, in caso di dichiarazione mendace trovano applicazione le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000).

N.B.: non sarà ammesso e non sarà computato il **NUMERO DEI DIPENDENTI** dell’eventuale **AUSILIARIO** in quanto il criterio oggettivo del numero dei dipendenti deve riguardare il solo operatore interessato alla gara e non anche l’ausiliario, il quale è ammesso che fornisca ausilio all’interessato ausiliato nel raggiungimento della qualifica prescritta per l’ammissione alla successiva gara ma non deve essere considerato al fine del raggiungimento dell’importo del presente criterio oggettivo **C)** relativo al numero dei dipendenti posseduto alla data di presentazione dell’ISTANZA di manifestazione di interesse.

- 2)** qualora vengano presentate, entro il termine perentorio indicato nel precedente punto **12., ESATTAMENTE n. 10 (DIECI)** valide ISTANZE di manifestazione di interesse da parte di operatori qualificati e in possesso dei requisiti soggettivi prescritti nel precedente punto **4.**, si inviteranno alla successiva gara **tutti i soggetti interessati** che hanno avanzato ISTANZA [in tal modo viene comunque rispettato il numero minimo di almeno **n. 5 (cinque)** soggetti invitati a gara prescritto dall’art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 per gli appalti di lavori rientranti nella fascia di importo dei lavori in oggetto];
- 3)** qualora vengano presentate, entro il termine perentorio indicato nel precedente punto **12., MENO di n. 10 (DIECI) ed ALMENO n. 5 (CINQUE)** valide ISTANZE di manifestazione di interesse da parte di operatori qualificati e in possesso dei requisiti soggettivi prescritti nel precedente punto **4.**, si inviteranno a gara **tutti i soggetti interessati** che hanno avanzato ISTANZA [in tal modo viene comunque rispettato il numero minimo di almeno **n. 5 (cinque)** soggetti invitati a gara prescritto dall’art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 per gli appalti di lavori rientranti nella fascia di importo dei lavori in oggetto];
- 4)** qualora, infine, vengano presentate, entro il termine perentorio indicato nel precedente punto **12., MENO di n. 5 (CINQUE)** valide ISTANZE di manifestazione di interesse da parte di operatori qualificati e in possesso dei requisiti soggettivi prescritti nel precedente punto **4.**, si inviteranno a gara **tutti i soggetti interessati** che hanno avanzato ISTANZA e, inoltre, il sottoscritto RUP provvederà, secondo la sua autonomia operativa, **ad individuare i restanti operatori qualificati** presenti sul mercato e che siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti nel precedente punto **4.**, al fine di raggiungere il **numero minimo di n. 5 (cinque)** soggetti invitati a gara prescritto dall’art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di ISTANZA di manifestazione di interesse presentata da costituendi **Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI)** o da costituendi **Consorzi ordinari di concorrenti** art. 2602 c.c. di cui all’art. 65, comma 2), lett. e) ed f), del Codice, gli operatori possono sommare gli importi ed i valori posseduti da tutti gli operatori che faranno parte del concorrente associato/plurimo relativamente ai criteri di cui alle precedenti lettere **A), B) e C)**.

In caso di **aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete** di cui all’art. 65, comma 2), lett. g), del Codice, che siano equiparabili giuridicamente ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), gli operatori possono sommare gli importi ed i valori posseduti da tutti gli operatori facenti parte dell’aggregazione relativi ai criteri di cui alle precedenti lettere **A), B) e C)**; nel caso in cui l’aggregazione di imprese di rete non sia equiparabile agli RTI, i valori da computare sono quelli posseduti dalla sola aggregazione di imprese di rete.

Analogo concetto alle aggregazioni di imprese di rete si applica in caso di **GEIE (gruppo europeo di interesse economico)** di cui all’art. 65, comma 2), lett. h), del Codice

Per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**) il valore richiesto relativo al **fatturato globale** negli esercizi finanziari di riferimento di cui al criterio della precedente lettera **A)** deve riguardare il solo fatturato del Consorzio e non deve considerare il fatturato del/i Consorziato/i che sarà/saranno designato/i all'esecuzione dei lavori, mentre i valori richiesti nei criteri delle precedenti lettere **B) e C)** relativi ai **lavori eseguiti** nel periodo di riferimento nella categoria **OG 3** ed al **numero di dipendenti** posseduto al momento della presentazione dell'ISTANZA, devo-no riguardare i valori posseduti (somma dei valori) sia dal Consorzio e sia dai/i Consorziato/i designato/i all'esecuzione dei lavori (**N.B.:** per tale ragione il Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ed il Consorzio tra imprese artigiane deve obbligatoriamente già indicare nella sua ISTANZA di manifestazione di interesse le **generalità** del/dei **Consorziato/i designato/i** all'esecuzione dei lavori al fine della corretta computazione dei citati valori).

Per i **Consorzi stabili** di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice si possono presentare le seguenti **due diverse situazioni** [i criteri oggettivi computabili qui di seguito indicati sono stati stabiliti in conformità/in analogia alle norme del vigente Codice dei contratti pubblici in materia dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico professionale di cui all'art. 67, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023]:

- a) qualora il **Consorzio stabile** intenda eseguire i lavori tramite la **PROPRIA STRUTTURA** (e non con i suoi consorziati designati), i valori richiesti nelle precedenti lettere **A), B) e C)** relativi, rispettivamente, al fatturato globale negli esercizi finanziari di riferimento, ai lavori eseguiti nel periodo di riferimento nella categoria OG 3 ed al numero di dipendenti posseduto al momento della presentazione dell'ISTANZA, devono riguardare i valori posseduti (**somma dei valori**) sia dal Consorzio stabile e sia dai/i Consorziato/i designato/i all'esecuzione dei lavori, secondo il principio del cd. **"cumulo alla rinfusa"** dei requisiti di qualificazione e, di conseguenza (norma di *lex specialis* dell'indagine di mercato), dei lavori regolarmente eseguiti nella categoria d'opera OG 3 (per tale ragione il Consorzio stabile deve già indicare nella sua ISTANZA di manifestazione di interesse **le generalità** del/dei **Consorziato/i designato/i** al fine della corretta computazione dei citati valori);
- b) qualora, invece, il **Consorzio stabile** intenda eseguire i lavori tramite il suo/i suoi **CONSORZIATO/I DESIGNATO/I** all'esecuzione dei lavori (e non con la propria struttura), tutti i valori richiesti nelle precedenti lettere **A), B) e C)** relativi, rispettivamente, al **fatturato globale** negli esercizi finanziari di riferimento, ai **lavori eseguiti** nel periodo di riferimento nella categoria OG 3 ed al **numero di dipendenti** posseduto al momento della presentazione dell'ISTANZA, devono riguardare i valori posseduti dal/i solo/i Consorziato/i che sarà/saranno designato/i per l'esecuzione dei lavori, non potendo computare i valori posseduti dal Consorzio stabile (**N.B.:** per tale ragione, in tal caso, il Consorzio stabile deve già indicare nella sua ISTANZA di manifestazione di interesse **le generalità** del/dei **Consorziato/i designato/i** al fine della corretta computazione dei citati valori).

15. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI CRITERI OGGETTIVI A), B) E C) DEL PRECEDENTE PUNTO 14. - MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A GARA:

Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature (completezza e correttezza dei dati e della documentazione presentata), la selezione degli operatori da invitare a gara avverrà sulla base di **criteri oggettivi** indicati nelle lettere **A), B) e C)** del precedente punto **14.** (i criteri oggettivi tendono a garantire che gli operatori economici da invitare a gara appartengano anche al settore delle micro, piccole e medie imprese per il rispetto del principio di massima partecipazione dei concorrenti di cui all'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023), si formeranno le seguenti tre diverse "**GRADUATORIE UTILI**", nelle quali gli operatori saranno ordinati in **ordine decrescente** rispetto ai valori conseguiti.

1. Criterio A): FATTURATO GLOBALE:

- **Definizione:** Fatturato globale ottenuto dall'operatore nel **TRIENNIO antecedente** alla data di pubblicazione dell'Avviso (anni 2022, 2023, 2024).
- **Soglia minima per l'inserimento in graduatoria:** Deve essere **almeno pari o superiore a € 752.970,54** (1,5 volte l'importo complessivo dei lavori in appalto di € 501.980,36).
- **Comprovazione:** Dichiarazione nell'istanza di manifestazione di interesse, senza necessità di allegare documentazione a dimostrazione del fatturato.
- **N.B.:** non è ammesso considerare e computare il fatturato globale dell'eventuale AUSILIARIO in quanto il criterio oggettivo del fatturato globale deve riguardare il solo operatore interessato alla gara e non anche l'ausiliario, il quale è ammesso che fornisca ausilio all'interessato ausiliato nel raggiungimento della qualifica prescritta per l'ammissione alla successiva gara ma non deve essere considerato al fine del raggiungimento dell'importo del criterio oggettivo **A)** relativo al fatturato globale raggiunto nel triennio antecedente.
- **Esclusione dalla graduatoria finale** degli operatori invitati a gara: L'operatore non viene inserito se non dichiara alcun valore o non raggiunge la soglia minima.

2. Criterio B): IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI OG 3 ESEGUITI:

- **Definizione:** Importo complessivo dei lavori **regolarmente eseguiti e con buon esito esclusivamente** nella categoria **OG 3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari"** nel **TRIENNIO antecedente** alla data di pubblicazione dell'Avviso.
- **Soglia minima** per l'inserimento in graduatoria: Deve essere **almeno pari o superiore a € 501.980,36** (pari all'importo complessivo dei lavori in appalto).
- **Comprovazione:** Dichiarazione nell'ISTANZA di manifestazione di interesse (modello **ALLEGATO A**) e dimostrazione tramite i **CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI (CEL)** validi e conformi.
- **N.B.:** non sono ammessi e non saranno computati i CEL dell'eventuale AUSILIARIO in quanto il criterio oggettivo dei lavori pubblici regolarmente eseguiti e rientranti nella categoria prevalente **OG 3** deve riguardare il solo operatore interessato alla gara e non anche l'ausiliario, il quale è ammesso che fornisca ausilio all'interessato ausiliato nel raggiungimento della qualifica prescritta per l'ammissione alla successiva gara ma non deve essere considerato al fine del raggiungimento dell'importo del criterio oggettivo **B**) relativo ai lavori OG 3 eseguiti nel triennio antecedente.
- **Verifica dell'Ufficio:** L'ufficio verificherà e, se necessario, **ricalcolerà/correggerà** l'importo dei lavori OG 3 dichiarato dall'operatore nell'ISTANZA di manifestazione di interesse (nel modello **ALLEGATO A**), basandosi **solo sui CEL validi** presentati. L'importo ricalcolato dall'ufficio sarà quello considerato per la graduatoria.
- **CEL validi (note importanti)** - per il dettaglio si veda anche quanto indicato nel precedente punto **14.:**
 - Vengono considerati **solo CEL per lavori pubblici** eseguiti su immobili di interesse culturale (lavori pubblici nella categoria di opere **OG 3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari"**).
 - **Non vengono considerati CEL per lavori eseguiti su immobili / beni privati.**
 - **Non sono ammessi CEL rilasciati agli operatori AUSILIARI.**
 - **Non sono ammessi "Certificati di Regolare Esecuzione (CRE)" o "Certificati di collaudo provvisorio"** con i quali le Stazioni appaltanti hanno prodotto tali documenti per l'approvazione del "collaudo tecnico-amministrativo" degli appalti pubblici.
 - Per lavori eseguiti da **più operatori in un CEL**, si considera **solo l'importo eseguito dall'interessato** (no subappaltatori altri, no quote di altri raggruppamenti).
 - Se l'operatore esecutore dei lavori OG 3 è un **SUBAPPALTATORE** nel CEL presentato, si considera solo l'importo e la data di fine lavori della sua prestazione indicati nel CEL.
 - Se l'operatore è **SOGGETTO AFFIDATARIO/APPALTATORE** nel CEL presentato e che ha subappaltato parte dei lavori OG 3, si considera solo la **"quota parte" eseguita direttamente** dall'operatore stesso.
 - La **data di ultimazione lavori** sul CEL deve ricadere nel triennio di riferimento.
 - **Esclusione dalla graduatoria finale** degli operatori invitati a gara: L'operatore non viene inserito se non presenta CEL validi o non raggiunge la soglia minima.

3. Criterio C): NUMERO DEL PERSONALE DIPENDENTE:

- **Definizione:** Numero complessivo del personale dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche part-time) al momento della presentazione dell'ISTANZA di manifestazione di interesse (modello **ALLEGATO A**).
- **Soglia minima:** Non è indicata una soglia numerica minima.
- **Comprovazione:** Dichiarazione nell'istanza di manifestazione di interesse, senza necessità di allegare documentazione.
- **N.B.:** non è ammesso considerare e computare il numero dei dipendenti dell'eventuale AUSILIARIO in quanto il criterio oggettivo del numero dei dipendenti deve riguardare il solo operatore interessato alla gara e non anche l'ausiliario, il quale è ammesso che fornisca ausilio all'interessato ausiliato nel raggiungimento della qualifica prescritta per l'ammissione alla successiva gara ma non deve essere considerato al fine del raggiungimento dell'importo del criterio oggettivo **C**) relativo al numero dei dipendenti posseduto alla data di presentazione dell'ISTANZA di manifestazione di interesse.
- **Esclusione dalla graduatoria finale** degli operatori invitati a gara: L'operatore non viene inserito se non dichiara alcun valore.

Calcolo dei valori dei criteri oggettivi **A), B) e C)** per i **Soggetti Associati/Plurisoggettivi** di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) ed h), del Codice (Raggruppamenti Temporanei di Imprese RTI, Consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., Aggregazioni di imprese di rete e GEIE)

- Per i **Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI)**, i **Consorzi ordinari**, le **Aggregazioni di imprese di rete** (se la rete è equiparabile a un RTI) ed i **GEIE** (se il GEIE è equiparabile a un RTI): si **sommano** gli importi e i valori posseduti da tutti gli operatori che faranno o fanno parte del Soggetto Associato/Plurisoggettivo per i criteri **A), B) e C);**

- Nel caso l'**Aggregazione di imprese di rete** ed il **GEIE** non è equiparabile agli RTI, i valori da computare sono quelli posseduti dalla sola Aggregazione di imprese di rete o dal solo **GEIE**.

Calcolo dei valori dei criteri oggettivi A), B) e C) per i **Consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice:

- Per i **Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** e per i **Consorzi tra imprese artigiane**:
 - **Criterio A)** (Fatturato Globale): Riguarda solo il fatturato del Consorzio (non deve essere computato il fatturato del/i Consorziato/i designato/i all'esecuzione dei lavori) -
 - **Criterio B)** (Lavori OG 3) e **C)** (Numero dipendenti): Riguardano la somma dei valori posseduti sia dal Consorzio sia dal/dai Consorziato/i designato/i all'esecuzione dei lavori. Per tale ragione il Consorzio deve indicare nell'ISTANZA di manifestazione di interesse (nel modello **ALLEGATO A**) le generalità dei Consorziati designati all'esecuzione dei lavori al fine della corretta computazione dei citati valori, assumendosi la responsabilità dei dati dichiarati.
- Per i **Consorzi Stabili**:
 - Se il Consorzio stabile esegue i lavori con la **PROPRIA STRUTTURA**: i valori dei criteri **A)** (Fatturato Globale), **B)** (Lavori OG 3) e **C**) (Numero dipendenti), sono dati dalla somma dei valori posseduti dal **Consorzio stabile** e dai suoi **consorziati designati** all'esecuzione dei lavori ("cumulo alla rinfusa"). Per tale ragione, in tal caso, il Consorzio stabile deve indicare nell'ISTANZA di manifestazione di interesse (modello **ALLEGATO A**) le generalità dei Consorziati designati all'esecuzione dei lavori al fine della corretta computazione dei citati valori, assumendosi la responsabilità dei dati dichiarati.
 - Se il Consorzio stabile esegue i lavori **TRAMITE IL SUO / I SUOI CONSORZIATO/I DESIGNATO/I**: i valori dei criteri **A)** (Fatturato Globale), **B)** (Lavori OG 3) e **C**) (Numero dipendenti), riguardano solo i valori posseduti dal/i Consorziato/i designato/i all'esecuzione dei lavori, senza poter sommare i valori posseduti dal Consorzio stabile. Per tale ragione, anche in tal caso, il Consorzio stabile deve indicare nell'ISTANZA di manifestazione di interesse (nel modello **ALLEGATO A**) le generalità dei Consorziati designati all'esecuzione dei lavori al fine della corretta computazione dei citati valori, assumendosi la responsabilità dei dati dichiarati.

MODALITÀ DI SELEZIONE degli Operatori da invitare a gara [ORDINE DI PRIORITÀ dei Criteri oggettivi: B) > A) > C)]

Le modalità di selezione dei soggetti da invitare a gara variano a seconda del numero di istanze valide pervenute, nel rispetto di quanto nel seguito indicato:

CASO 1: Vengono presentate PIÙ DI 10 (dieci) valide istanze:

Si procederà a selezionare i 10 operatori applicando i criteri oggettivi e la seguente gerarchia di priorità:

1. **Priorità massima:** Criterio **B)** (Lavori OG 3 eseguiti)
2. **Seconda priorità:** Criterio **A)** (Fatturato globale)
3. **Terza priorità:** Criterio **C)** (Numero di personale dipendente)

- Processo di Selezione quando TUTTE E TRE le graduatorie A), B) e C) sono presenti:

1. **Selezione dal Criterio B) (Massima Priorità):**
 - Si individuano n. 4 (**QUATTRO**) operatori dalla graduatoria del Criterio **B)**:
 - Il primo ed il secondo con l'importo più alto dei lavori OG 3 eseguiti.
 - Il terzo ed il quarto con l'importo più basso dei lavori OG 3 eseguiti.
 - Gli operatori così selezionati vengono **eliminati** (se presenti) dalle graduatorie **A)** e **C**), in quanto hanno già ottenuto la possibilità di essere invitati.
2. **Selezione dal Criterio A) (Seconda Priorità):**
 - Dalla graduatoria **A)** [eventualmente depurata dagli operatori già selezionati dal Criterio **B)**], si individuano n. 4 (**QUATTRO**) operatori:
 - Il primo ed il secondo con il fatturato globale più alto.
 - Il terzo ed il quarto con il fatturato globale più basso.
 - Gli operatori così selezionati vengono **eliminati** (se presenti) dalla graduatoria **C**), in quanto hanno già ottenuto la possibilità di essere invitati.
3. **Selezione dal Criterio C) (Terza Priorità):**
 - Dalla graduatoria **C)** [eventualmente depurata dagli operatori già selezionati dai Criteri **A)** e **B)**], si individuano n. 2 (**DUE**) operatori:
 - Il primo con il maggior numero di dipendenti.
 - Il secondo con il minor numero di dipendenti.

- Processo di Selezione quando SOLO DUE graduatorie utili sono presenti:

- Se sono presenti B) ed A) [la graduatoria C) non è presente]:
 - Si inizia dalla graduatoria del Criterio B): si individuano i n. 3 (TRE) operatori con i valori più alti ed i n. 3 (TRE) operatori con i valori più bassi dei lavori OG 3 eseguiti nel triennio (totale 6 operatori).
 - Si passa alla graduatoria del Criterio A) [eventualmente depurata dagli operatori già selezionati dal Criterio B)]: si individuano i due operatori con i valori più alti ed i due operatori con i valori più bassi del fatturato globale nel triennio (totale 4 operatori).
 - Totale complessivo: 10 operatori invitati.
- Se sono presenti B) e C) [la graduatoria A) non è presente]:
 - Si inizia dalla graduatoria del Criterio B): si individuano i n. 3 (TRE) operatori con i valori più alti ed i n. 3 (TRE) operatori con i valori più bassi dei lavori OG 3 eseguiti nel triennio (totale 6 operatori)..
 - Si passa alla graduatoria del Criterio C) [eventualmente depurata dagli operatori già selezionati dal Criterio B)]: si si individuano i n. 2 (DUE) due operatori con i valori più alti ed i n. 2 (DUE) operatori con i valori più bassi del numero di dipendenti presenti (totale 4 operatori).
 - Totale complessivo: 10 operatori invitati.
- Se sono presenti A) e C) [la graduatoria B) non è presente]:
 - Si inizia dalla graduatoria del Criterio A): si individuano i n. 3 (TRE) operatori con i valori più alti ed i n. 3 (TRE) operatori con i valori più bassi del fatturato globale nel triennio (totale 6 operatori).
 - Si passa alla graduatoria del Criterio C) [eventualmente depurata dagli operatori già selezionati dal Criterio A)]: si individuano i n. 2 (DUE) operatori con i valori più alti ed i n. 2 (DUE) operatori con i valori più bassi del numero di dipendenti presenti (totale 4 operatori).
 - Totale complessivo: 10 operatori invitati.

- Processo di Selezione quando SOLO UNA graduatoria utile è presente:

- Se è presente la sola graduatoria del Criterio B):
 - Si individuano i n. 5 (CINQUE) operatori con i valori più alti ed i n. 5 (CINQUE) operatori con il valore più basso dei lavori OG 3 eseguiti nel triennio.
 - Totale complessivo: 10 operatori invitati.
- Se è presente la sola graduatoria del Criterio A):
 - Si individuano i n. 5 (CINQUE) operatori con i valori più alti ed i n. 5 (CINQUE) operatori con il valore più basso del fatturato globale nel triennio.
 - Totale complessivo: 10 operatori invitati.
- Se è presente la sola graduatoria del Criterio C):
 - Si individuano i n. 5 (CINQUE) operatori con i valori più alti ed i n. 5 (CINQUE) operatori con i valori più bassi del numero dei dipendenti presenti.
 - Totale complessivo: 10 operatori invitati.

CASO 2: Vengono presentate ESATTAMENTE 10 (DIECI) valide istanze

- Si inviteranno a gara tutti i n. 10 (DIECI) operatori che hanno avanzato valida ISTANZA (purché qualificati alla successiva gara e in possesso dei requisiti soggettivi specificati nell'Avviso).

CASO 3: Vengono presentate MENO DI 10 (DIECI) ed ALMENO 5 (CINQUE) valide istanze

- Si inviteranno a gara tutti i soggetti interessati che hanno avanzato valida ISTANZA (purché qualificati alla successiva gara e in possesso dei requisiti soggettivi specificati nell'Avviso), senza incrementare il numero degli inviti a gara [in tal modo viene comunque rispettato il numero minimo di almeno n. 5 (CINQUE) soggetti invitati a gara prescritto dall'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 per gli appalti di lavori rientranti nella fascia di importo dei lavori in oggetto].

CASO 4: Vengono presentate MENO DI 5 (CINQUE) valide istanze

- Si inviteranno a gara tutti i soggetti interessati che hanno avanzato valida ISTANZA (purché qualificati alla successiva gara e in possesso dei requisiti soggettivi specificati nell'Avviso).
- Il RUP (Responsabile Unico del Progetto) provvederà autonomamente a individuare i restanti operatori qualificati presenti sul mercato e in possesso dei requisiti soggettivi, fino a raggiungere il numero minimo di n. 5

(CINQUE) invitati a gara [prescritto dall'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 per gli appalti di lavori rientranti nella fascia di importo dei lavori in oggetto].

CASO 4: NON È PRESENTE NESSUNA delle tre graduatorie utili [A), B), C)] - utilizzazione della graduatoria degli operatori riservisti

- Questa situazione si presenta se gli operatori o alcuni degli operatori hanno presentato ISTANZA di manifestazione di interesse ma non hanno dichiarato o hanno dichiarato un importo di fatturato globale nel triennio inferiore alla soglia minima del Criterio A), o non hanno raggiunto la soglia minima dei lavori regolarmente eseguiti nel triennio nella categoria prevalente OG 3 per il Criterio B), o non hanno dichiarato il numero di dipendenti per il Criterio C). In tal caso, si forma la "graduatoria degli operatori riservisti", che potrà essere utilizzata se le "graduatorie utili" nei tre Criteri oggettivi A), B) e C) non sono sufficienti per individuare i 10 operatori da invitare a gara se vi è tale numero nella graduatoria dei riservisti (oppure se vi sono dai 5 fino ai 9 operatori da invitare a gara se vi è tale disponibilità nella graduatoria dei riservisti).
- Anche per la "graduatoria degli operatori riservisti", nella scelta degli operatori economici da invitare a gara, si applicherà la stessa logica di priorità [B) > A) > C)] e le stesse modalità di scelta ("valori più alti" e "valori più bassi") analogamente ai casi precedenti.

Gestione delle Parità di Valori

- In caso di **parità di valori** ottenuti da due o più operatori nella medesima graduatoria [sia nelle "graduatorie utili" costituite in relazione ai Criteri oggettivi A), B) e C) di cui al precedente punto 14. e sia nella "graduatoria dei riservisti"], l'operatore individuato (il vincitore) sarà stabilito mediante **sorteggio**.

16. VERIFICHE SUI REQUISITI DICHIARATI CON L'ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare a gara può essere richiesto, a insindacabile giudizio del RUP, di comprovare, entro un congruo termine, i dati dichiarati nell'ISTANZA di manifestazione di interesse e che non siano verificabili con la documentazione ivi allegata nonché laddove gli stessi non siano ricavabili d'ufficio. Fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, spirato vanamente il termine concesso per la comprova o in caso di verificata insussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento in una posizione utile della graduatoria, si procede all'esclusione del concorrente dall'Elenco degli operatori da invitare a gara ed a individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

17. PUBBLICITÀ LEGALE:

Il presente AVVISO pubblico di indagine di mercato (con il suo modello denominato «**ALLEGATO A** - Istanza di manifestazione di interesse» e con il suo modello denominato « **ALLEGATO B** - DICHIARAZIONE di impegno AUSILIARIO manifestazione di interesse»), in attuazione di quanto previsto dall'Articolo 2, comma 2, dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n.36/2023, viene pubblicato per almeno **n. 6 (sei) giorni** naturali e consecutivi nella Piattaforma di gara TUTTOGARE in uso al Comune di Misano Adriatico, nonché nel sito informatico del Comune di Misano Adriatico, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" - "Procedure di affidamento avviate dopo il 01-01-2024", nonché nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC (BDNCP - PVL) di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 36/2023, in attuazione delle vigenti procedure di obbligo di **pubblicità legale** degli appalti pubblici e nel rispetto delle vigenti procedure di interoperabilità con ANAC degli appalti pubblici.

18. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

Si forniscono agli operatori economici interessati all'appalto le ulteriori informazioni supplementari: tecnico progettista: Geom. Rudi Vanzini, tecnico comunale c/o il Settore Tecnico Ambientale (STA) del Comune di Misano Adriatico, Via Repubblica, 140 47843 Misano Adriatico (RN) (tel. centralino: 0541 618411 - tel. diretto: 0541 618466 - cell. 329 8076132 - Email: r.vanzini@comune.misano-adriatico.rn.it - PEC: comune.misanoadriatico@legalmail.it).

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 41 e all'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, è liberamente scaricabile dal URL: <https://nextcloud.misanoadr.it/nextcloud/index.php/s/QtmNKyXNiERGDNR>.

L'Amministrazione committente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il presente procedimento di indagine di mercato avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la partecipazione all'indagine di mercato degli operatori economici interessati non costituisce prova di possesso dei requisiti soggettivi (generalii e speciali) richiesti al precedente punto 4. per l'affidamento dell'appalto dei lavori in parola che, infatti, dovrà essere ancora una volta dichiarato dall'interessato in sede di successiva gara vera e propria e che sarà accertato dalla Stazione appaltante sull'aggiudicatario in occasione della procedura negoziata di gara.

19. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP):

Vedi il precedente punto 1.: il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e Responsabile della fase di affidamento dell'appalto è il sottoscritto Geom. Alberto Gerini, il quale è anche Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale (STA) del Comune di Misano Adriatico.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati forniti dagli operatori economici nell'ambito della presente procedura saranno trattati dal Comune di Misano Adriatico, quale soggetto responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento.

Il responsabile del trattamento dei dati del Comune di Misano Adriatico [in qualità di DPO (Data Protection Officer) e di Responsabile per la Protezione dei Dati] è contattabile, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) del citato Regolamento UE 2016/679, all'indirizzo mail dpo@comune.misano-adriatico.rn.it.

Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

21. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, 40123 Bologna (BO) - Via Massimo D'Azeglio, n. 54 - Tel. 051/4293101-2-3 (Centralino) - l'atto di ricorso amministrativo deve essere presentato dagli aventi titolo nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dal "Codice del processo amministrativo" approvato con D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Geom. Alberto Gerini

[Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005]

Allegati:

- modello di ISTANZA di manifestazione di interesse, denominato «**ALLEGATO A** - Istanza di manifestazione di interesse»
- modello di dichiarazione dell'ausiliario, denominato «**ALLEGATO B** - Dichiarazione di impegno ausiliario manifestazione di interesse».